DEL NUOVO PROGETTO DI LEGGE VIGLIANI

CIRCA IL MATRIMONIO

CONSIDERAZIONI

DI

GIUSEPPE BURONI

PRETE DELLA MISSIONE

TORINO

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

VIA CORTE D'APPELLO, N° 22.

—

1874

Agli Onorevoli Membri del Collegio Teologico Torinese.

Venerandi Colleghi,

Stavo emendando le prove di stampa dell'ultime pagine di questa mia opericciuola di circostanza, i cui primi articoli pubblicai divisamente il mese scorso nell'*Ateneo Religioso*, quando alcuni di Voi, stimolati dentro dall'amicizia di cui da molti anni mi onorano, corsero giulivi a darmi pei primi la lieta e da me inaspettata novella, che l'insigne vostro Collegio di tanto nobili e gloriose tradizioni, ricostituito or ora per Breve Pontificio, dopo sol pochi mesi d'interruzione, nel suo essere primitivo, avea voluto in questo stesso giorno 25 di marzo, con a capo S. E. Rev^{ma} Monsignor Arcivescovo di Torino che con grande senno e zelo s'adoprò al ristabilimento di quello, fare, per dir così, il primo atto della sua nuova vita, acclamandomi con voce unanime suo membro effettivo, non per alcun mio merito, ma per la molta benevolenza che hanno per me gli illustri Professori e Dottori che lo compongono.

Riavutomi appena dalla prima sorpresa, pensai tosto com'io potessi darvi, venerandi Colleghi, un qualche segno pubblico della mia ben sentita gratitudine per un favore sì segnalato, e non trovai nulla di

più pronto che raccogliere in un solo tutto le sparse membra del medesimo scrittarello, che avevo allora allora compiuto, per farvene un picciolo presente.

E questo pertanto intitolo a Voi, venerandi Colleghi, non per procacciare all'umile mio libro ed alle povere cose in esso contenute l'autorità del vostro nome e della splendida vostra dottrina, il perchè non reputai nemmeno opportuno di chiedervene prima la licenza; ma solo per compiere un dolce dovere verso di Voi, al che la licenza vostra non mi bisogna, e per segnar qui a memoria perpetua la data sì del vostro favore e sì della mia ossequiosa gratitudine.

Torino, 25 marzo 1874.

Vostro Affezionatissimo Collega

GIUSEPPE BURONI, Prete della Missione.

DEL NUOVO PROGETTO DI LEGGE VIGLIANI

CIRCA IL MATRIMONIO (1)

I.

Non era, a dir vero, difficile di prevedere che lo Stato non avrebbe potuto tenersi a lungo in quel metodo di astrazione in cui s'era posto lorchè trattò di sancire la prima volta le sue leggi circa il matrimonio, dicendo presso a poco così: « Io non mi curo di sapere, nè spetta a me di cercare, se i miei sudditi abbiano, o no, una coscienza e una religione, o se professino piuttosto questa che quella; ma innalzandomi al di sopra di queste differenze, e riguardandoli tutti sotto un sol punto di vista eguale per tutti *in quanto cittadini*, stabilisco egualmente per tutti il matrimonio civile ». Perocchè le astrazioni approdano sì in geometria, la qual tutta si aggira nel campo di quelle, ma non così nella legislazione, la quale non si adopera d'intorno a cittadini scritti in carta o dipinti sulla tela, ma d'intorno a uomini in carne ed ossa e portanti ognuno dentro di sè un'anima *che vive e sente e sè in sè rigira.*

Ecco che ben 120 mila e più matrimonii celebrati in Italia solo religiosamente, senza la veste del così detto matrimonio civile, nel breve termine di sei anni dal 1866 al 1871, ed è quanto dire un quarto di milione all'incirca di Italiani maturi alle nozze, il che porta forse per ogni anno un bel quinto all'incirca di quella parte di nazione che si marita, son venuti a svegliare dal suo sogno ideale il Governo civile, a tirarlo giù dalle nuvole dell'astrazione sul campo della realtà, a farlo accorto che nel mondo sublunare di quaggiù esiste pure una coscienza ed una religione che esso erasi proposto da principio di volere ignorare, ed anzi vi son uomini i quali dànno un tanto valore a que-

(1) Avverto una volta per sempre, che, sebbene io non conosca personalmente S. E. il signor Ministro Vigliani, pure, per testimonianza di chi ben lo conosce e lo stima, io ne ho grande concetto come di persona spettabilissima. Io poi per indole e per sistema mi professo alienissimo da quell'irosa polemica che, bistrattando le persone, offende più veramente la morale e la religione cui vuole difendere. Ma la logica ha certe sue leggi inesorabili che non guardano in faccia a nissuno, e il discorso, quando si è messo per una via, vuol andarne alla fine, e non so ancor bene quale fra tante, se seria sempre, o alcuna volta burlevole, se pacata, o anche un po' viva e incalzante, sia per prendere il mio. Prego in ogni caso i lettori, e specialmente lo stesso Ecc^{mo} signor Ministro, di voler intendere sempre le mie parole come dirette solo contro il progetto di legge e contro l'autor di quello idealmente considerato, non contro la persona sua, cui non altro deesi che rispetto, e che si rimane al tutto fuori di disputa.

sta religione ed a questa coscienza da bastarsi solo di essa in punto di matrimonio, senza curarsi nè punto nè poco del beneplacito del sindaco, ed a metterlo quindi in una seria apprensione del grave pericolo che sarebbe per seguirne; perocchè è ben chiaro che, se le cose procedessero oltra sur un tal piede, a corto andare accadrebbe questo fenomeno invero singolarissimo, che tutte o pressochè tutte le famiglie dello Stato si trovassero bel bello e quasi di soppiatto sguisciate fuori dello Stato, e dall'una parte l'Italia viva e reale divenuta bastarda agli occhi di lui, o più veramente lui, fattosi mingherlino e sottile, divenuto bastardo e fittizio agli occhi dell'Italia reale. Laonde l'onorevolissimo signor Vigliani, Ministro Guardasigilli del Regno, e come tale incaricato di curare la giustizia e onestà pubblica dello Stato, dovette, suo malgrado, occuparsi di quel matrimonio cui volevasi far grazia d'ignorare, ed occuparsene per reprimerlo e castigarlo, se pur questo non si acconcii a divenire sì manso ed arrendevole da sottomettersi a tutte quelle civili regole che a lui signor Ministro piacerà di prescrivergli.

Pertanto il primo e più spiccato difetto che presenta tantosto il nuovo progetto di legge al suo primo annunciarsi, mi par quello o d'esser còlto egli stesso in flagrante incoerenza ed anzi contraddizione col principio una volta stabilito, o di chiarire e confessare questo principio per falso e sbagliato. Ma se crolla il principio su cui erasi fondata tutta quella legislazione sul matrimonio, e voglio dire se fu sbagliato il punto di vista da cui si guardaron le cose reali, e si viene ora a conoscere che in questo particolare de' matrimonii religiosi non si fecero i conti giusti per via di astrazione, non sarà giuocoforza che crolli eziandio tutt'essa legislazione, o almeno non sarà il caso di dubitare essersi forse sbagliato anche in altri punti assai, e perciò doversi tornar da capo per riformarla di pianta?

II.

Ma non è questo veramente il lato precipuo dal quale intendo di riguardare e togliere ad esame il nuovo progetto di legge Vigliani sul matrimonio, perchè so che tali rinfaccii di incoerenza e di contraddizione che fannosi all'avversario, e tali argomenti *ad hominem* o *ad verecundiam*, come li chiamano i logici, benchè giusti sieno ed irrepugnabili, non approdano a niuna utile conclusione, ed inaspriscono sì la disputa, ma non menano ad intendersi fra loro i disputanti. Ora l'intento mio sarebbe, in un argomento di tanta importanza, non di inasprire la disputa, e molto meno di oppugnare il Governo e il suo Ministro, bensì di ragionar insieme con calma per riuscire ad un accordo. Pretender poi che dal primo accorgersi d'avere sbagliato il principio, si torni da capo a riformar tutta la legge di pianta, gli è troppo, quand'anche potesse esser giusto, e però di poco sperabile conseguimento.

Io voglio piuttosto mettermi in pieno accordo col signor Ministro fino dai primi passi della quistione, e riconoscere con lui che, stando le cose come sono, egli ha

tutte le ragioni del mondo di preoccuparsi del male e studiarne il rimedio: e fino ad un certo segno riconosco esservi nel Governo il diritto di obligare tutti i sudditi senza distinzione, e però anche i cattolici, ad osservare le leggi civili intorno al matrimonio, e se nol facciano di buona voglia, sforzarveli con le pene e con le multe. Non ci accorderemo forse nel nome da dare a tali leggi: egli chiamerà l'atto da farsi dinanzi al sindaco *matrimonio civile*, io il chiamerò *forma civile* o *registrazione civile del matrimonio*: ma, per ciò che spetta alla questione presente, poco cale dei nomi. Fatto sta che se il Governo ha il diritto di obligar tutti, ai quali spetta, di notificare e far registrare sui libri dello stato civile i nati ed i morti, acciocchè esso sappia quanti entrano e quanti escono, per regolare e tutelare i loro diritti civili e le successioni, le pubbliche imposte e le leve e tutte le altre cose somiglianti; niuno può contendergli quello di obligarli a registrare i matrimonii che dànno principio ad altrettante famiglie: e se 120 e più mila matrimonii, e però 240 e più mila cittadini non l'hanno fatto, o non vogliono farlo, il signor Ministro deve multarli e castigarli e provvedere che il male non si rinnovi.

Ma il nuovo progetto di legge Vigliani risponde poi equamente allo scopo, ed è rimedio opportuno al male che vuolsi correggere? Ecco il vero ed utile punto della questione che intendo trattare.

III.

Il progetto Vigliani, che prendiamo ad esaminare, contiene sei articoli, i quali in compendio suonano così: — Art. 1. L'atto civile del matrimonio deve sempre precedere il rito religioso: obligo all'ufficiale dello stato civile di rilasciarne *gratis* il certificato agli sposi che ne facciano domanda. — Art. 2. Multa, ed in caso di recidiva il carcere al ministro di qualunque culto, il quale proceda alla benedizione nuziale prima dell'atto civile. — Art. 3. Multa agli sposi che contravvengono all'art. 1. — Art. 4. « Cesseranno per tutte le parti interessate gli effetti del procedimento ed anche delle condanne già pronunziate in vigore degli articoli 2 e 3, quando gli sposi, entro tre mesi dalla celebrazione del rito religioso, e prima che la condanna sia eseguita, abbian celebrato il matrimonio secondo il Codice civile ». — Art. 5. Perdita di certi dritti civili ove manchi l'atto civile. — Art. 6. Sanatoria dei matrimonii religiosi già contratti, ove l'atto civile segua entro quattro mesi dalla pubblicazione di questa legge.

Poco o nulla c'è a dire sui tre ultimi articoli. È giusta la perdita dei dritti civili intimata dall'art. 5; giusta la sanatoria concessa dall'art. 6; giustissima poi l'amnistia dell'art. 4, per ogni volta che l'atto civile sia fatto seguire al rito religioso entro il termine di tre mesi.

Anzi dirò, essere tanto giusto e ragionevole lo spirito ed il concetto che anima quest'art. 4, che esso concetto avrebbe meritato di comparir subito fin dall'art. 1,

e governar tutta la legge, invece che gli si è dato un posto men nobile e secondario nell'articolo 4.

Infatti, riflettiamo, che cosa significa questo prezioso articolo 4? — Significa che lo scopo avuto in mira dal legislatore non è altrimenti un punto d'onore in favore del suo matrimonio civile dando a questo la precedenza innanzi al religioso, come potea far sospettare l'art. 1; non è nemmen la voglia di sevir contro i preti, o di crear loro impaccii e difficoltà nell'esercizio del lor ministero, come avrebbe potuto far credere l'art. 2 (tanto è ciò vero che nel nostro articolo 4 per la resipiscenza degli sposi vien fatta grazia anche al prete, il quale in virtù di quell'articolo 2 fosse già stato condannato a multa e a prigionia): ma dal nostro prezioso articolo 4 risulta evidentemente che lo scopo unico e supremo inteso dal legislatore si è solo quello (e tale scopo è affatto ragionevole e giusto) di far cessare il male funesto che si lamentava di tanti matrimonii religiosi non vestiti delle forme civili; perocchè dice aperto, che raggiunto tale scopo, cesseranno tantosto le pene, reputando egli assai giustamente essere inutile barbarie, dopo satisfatto il bisogno della legge, sevir tuttavia contro i colpevoli, talchè ne manda assolto anche il prete ribelle, sebbene questi non dia verun segno di penitenza.

Ma dunque, soggiungo io, se questo era il solo e supremo scopo della legge, convenia dirlo fin dall' articolo 1, e a quello subordinar poscia tutta la legge, la quale sarebbe venuta ad essere formolata presso a poco così (1):

Art. 1. Tutte le volte che l'atto religioso del matrimonio precederà all'atto civile, questo seguir debba entro il termine di... (*poniamo* quindici giorni *od* un mese.)

Art. 2. Multe e pene inflitte agli sposi, che entro tal termine o trascurino o rifiutino di presentarsi al sindaco per celebrar l'atto civile. E qui s'aggravi pur la mano quanto bisogna o per pungere la pigrizia o per domare la caparbietà dei colpevoli, sino a punir gli sposi renitenti col carcere (se m'è permessa una celia) in celle separate *donec resipiscant*, perocchè, trattandosi di rito religioso che celebrasi nelle chiese all'insaputa di niuno, e di matrimonio, di cui si fa pompa alla luce del sole, non di concubinato che si occulta nelle tenebre, il Governo potrà agevolmente saper la data certa del reato, e rintracciare il covo dei refrattarii, che in questo caso son belve mansuetissime e in sul caldo dei primi amori.

Veramente mi riesce non poco difficile, supposto alla legge un tale punto di partenza, di concepire come si avesse potuto farvi entrare anche un 3° articolo contro i ministri del culto; nondimeno, acciò il progetto ideato da me per ipotesi, ma dietro la chiave di quell'art. 4, non sia punto da meno, quanto a numero di articoli, di quello proposto dal signor Vigliani, parmi che si avrebbe potuto stabilire così:

Art. 3. Pene e multe, ed anco, se bisogna, la prigionia contro il ministro di qualunque culto, il quale sia convinto d'aver indotto o di mantenere con fallacie gli sposi nella inobbedienza alla legge.

Art. 4 e seg., come nel progetto Vigliani.

Non è egli vero che la legge sarebbe

(1) È ben chiaro che non intendo far io la legge, ma solo indicar la traccia dei pensieri, dietro i quali la legge potrebbe esser fatta. Agli articoli poi che appresso si divisano, se ne presuppone un altro di forma più assoluta, che sarebbe: *Libero a ciascuno* (come è stato finquì) *di contrarre prima il matrimonio religioso od il civile.*

riuscita per tal modo sommamente consentanea a sè stessa in tutte le sue parti, indirizzata a scopo certo e ben determinato, di una efficacia al tutto immanchevole, e convien dirlo , anche pienamente giustificata ed irreprensibile, condotta da cima a fondo dietro il prezioso filo dell'articolo 4?

Ma avendo il degnissimo signor Ministro abbandonato questo filo prezioso, quindi tutti i difetti e le incoerenze, ed anche forse le ingiustizie che a me par di trovare nei primi tre articoli del suo progetto, e che mi prenderò qui la libertà di significargli, come ben si conviene, rispettosamente.

IV.

E cominciando dall' articolo 1° che governa gli altri due, ed a cui questi servono di sostegno, perchè piacque mo' al signor Ministro di stabilire che quinc'innanzi l'atto civile del matrimonio debba farsi prima dell'atto religioso? O prima o dopo, che gliene importa? Purchè si faccia. Questo è il vero intento della legge ; questo è ciò che premer deve al signor Ministro ; e che egli possa ottenerlo efficacemente anche dopo, l'abbiam veduto. Il di più, è un impaccio inutile ch'ei mette alla libertà dei cittadini, non giustificato da veruna necessità.

Direbbesi quindi che questo di più, non suggeritogli dalla ragion e e stretta necessità della legge, gli sia stato piuttosto inspirato dalla collera eccitatagli in petto da que' 120 mila matrimonii religiosi non fatti poi anche civili : direbbesi che qui si tratti di una certa specie di legge *ab irato*, simile al *Quos ego*... nettunico di Virgilio (1), quasichè il Ministro Guardasigilli del Regno abbia voluto dire per puntiglio a quei refrattarii : Non l'avete voluto far dopo l'atto civile? Ebbene io vi obligherò a farlo prima. Ma la collera non fu mai la buona consigliera delle leggi, come neppur il puntiglio. E poi quale giustizia sarebbe questa nel Ministro della giustizia, e sovratutto nel commendevolissimo signor Vigliani? Per causa di quei 120 mila matrimonii colpevoli, celebrati la più parte in paesi non ancora assuefatti alle nuove forme civili, inceppare quinci innanzi la libertà de' matrimonii di tanti milioni d'innocenti in tutte l'altre parti d'Italia!

— Direte: Non è già per collera, nè per puntiglio ch'io prescrivo così, ma per cautela. A buon conto io verrò per questo modo a porre in sicuro l'atto civile, che è quello che preme a me ; io starò saldo in dire come colui: *diciotto di vino*, si faccia prima l'atto civile: il resto verrà poi di suo piede, e ci pensi cui tocca —.

Ma, riv^mo^ signor Ministro, poichè con questa legge siete disceso giù dalle nuvole dell'astrazione nel campo della realtà, e dallo stato, per dir così, di semplice idea rigida ed istecchita, vi siete fatt'uomo vivo con un cuore in petto simile al nostro, che sente i palpiti della sollecitudine e le ansie dell'ufficio che vi è confidato, vogliate essere anche un po' ragionevole e compassivo inverso agli altri. Pensate che in questo mondo reale, nel qual siete

(1) *Eneide*, lib. I, vers. 135.

disceso, non vi trovate più solo ; che ci sono anche altri investiti di ufficio simile al vostro, e di più premuti da una coscienza: mettetevi nei panni del vostro prossimo, e discorriamo alla buona ed àl-l'amichevole così.

A voi dunque preme assai, come dite, l'atto civile del matrimonio, e sta bene. Ma ci ha degli altri al mondo ai quali preme anche più l'atto religioso. Questo atto lo conoscete anche voi, perocchè lo menzionate più volte in questa vostra legge, non ne fate più astrazione, non fingete più d'ignorarlo.

Voi vi contentate di chiamarlo con voce assai tenue un *rito* (1), qual sarebbe, per es., segnarsi la fronte col segno della Santa Croce prima di prendere il cibo corporale, come fanno i buoni cristiani ; ma la coscienza cattolica il chiama con vocabolo molto più nobile e sostanzioso *sacramento*, e vero e proprio ed unico matrimonio, siccome quello in cui dimora tutta l'essenza stessa del matrimonio e tutta l'onestà e santità di tale stato, senza di che agli occhi della coscienza cattolica l'unione maritale dell'uomo e della donna, benchè registrata legalmente dal sindaco in presenza di testimoni nell'*album* dei cittadini italiani, non è che un disonesto e turpe concubinato. Se dunque a voi, Ministro del regno d'Italia, tutore della legge e della giustizia e onestà pubblica *legale* ed *esteriore* dei cittadini italiani, preme cotanto l'atto civile del matrimonio; alla Chiesa, tutrice della coscienza cattolica e della santità e onestà vera dei cristiani agli occhi di Dio, e così pure ai suoi ministri preme anche più l'atto religioso, cioè il matrimonio contratto nella forma della Chiesa e tale che sia valido in coscienza.

Or bene, se voi, per cauta sollecitudine di porre in sicuro il vostro atto civile, che è di vostra spettanza, vi credete in titolo di stabilire quel *diciotto di vino* impreteribile che debba l'atto civile preceder sempre al religioso, non potrà almeno con egual titolo l'autorità religiosa stabilire per contrario (non dico nel fôro esterno civile per non intralciare la vostra giurisdizione, ma nel fôro interno delle coscienze e nell'ordine della comunione ecclesiastica) che l'atto religioso debba preceder sempre all'atto civile? Siate ragionevole, signor Ministro : non è vero che all'altra autorità non potete per lo meno contendere parità di titoli ai vostri ?

E allora, posto il caso , dico , che la Chiesa promulghi questa legge vincolante solo le coscienze cattoliche: *L'atto religioso del matrimonio dovrà sempre premettersi all'atto civile*, che ne seguirà? *Se' savio*, per dirvela con Dante, *e intendi*

(1) Mi conviene inframettere qui un'avvertenza, acciò una grave equivocazione, in parte scusabile, in cui incorse qui il chiarissimo Autore del progetto, come avrò occasione di rilevare nel seguente § VI, non si diffonda a oscurar anche il mio ragionamento. Egli parla di *rito religioso* nell'art. 1, e nell'art. 2 dirà *benedizione nuziale*, perchè, per un errore non proprio di lui solo, ma pur sempre errore, ei credeva nel rito consistere o dal rito dipendere il valore del matrimonio secondo la Chiesa, il che non è, come vedremo. Ma è ben chiaro che, dicendo una cosa, egli ne intende un'altra; perocchè quel che a lui preme di proibire che mai preceda all'atto civile del matrimonio, non è un rito qualunque, ma quella qualsiasi cosa in cui consista l'essenza e il valore di matrimonio cristiano secondo la Chiesa, talchè i coniugi usino insieme in buona coscienza come marito e moglie senza aver prima celebrato il matrimonio secondo le leggi civili. Quindi è che anche io non del rito dovrò parlare qui appresso, nè del nome, ma della cosa voluta significare per nome, cioè del vero e valido matrimonio cristiano secondo la Chiesa celebrato nelle forme legittime che il Concilio di Trento ha prescritte per la sua validità. Laonde, se si voglia ben riflettere, io nol dirò mai un semplice rito religioso, ma il chiamerò sempre matrimonio cristiano, atto religioso del matrimonio, o simili. Mi preme che una tale avvertenza non venga dimenticata.

me' ch' i' non ragiono (Inf. II, vers. 36). E non farebbe già questo la Chiesa per puntiglio o per rappresaglia. Dio ne guardi. Ma il farebbe per ragioni gravissime. Di grazia, signor Ministro, non perdete la pazienza: seguitate ancora per un poco il mio discorso: udite almeno queste ragioni che aver potrebbe la Chiesa di ordinar così, e poi tenetene quel conto che vi piacerà: ma prima ascoltatele.

La prima è quella che toccai poc'anzi, che la coscienza cattolica pone nell'atto religioso (1) l'essenza stessa del matrimonio. Sarà un pregiudizio, se volete; ma un Ministro del regno d'Italia deve rispettare anche i pregiudizii, e il più sacro di tutti, qual è la liberta di coscienza. Se rispetta quella degli ebrei, dei protestanti, dei razionalisti, dei turchi, perchè non farebbe altrettanto di quella dei cattolici che sono quasi tutta la nazione?

Or, posta una tale coscienza, sarà ben trovata più ragionevole la prescrizione della Chiesa che la sostanza del matrimonio debba andare innanzi all'accessorio dell'atto civile, cioè, prima si debba contrarlo il matrimonio, poi registrarlo e vestirlo delle forme civili, come l'uomo prima nasce, poi lo si fa scrivere sul registro, che non la vostra, la qual mette la forma innanzi alla sostanza, ed antepone la veste all'uomo.

Tanto più che la vostra prescrizione di mandare innanzi l'atto civile tenderebbe a capovolgere le idee nelle menti del popolo, a fargli credere che nell'atto civile dimori l'essenza del matrimonio, e quel che voi chiamate semplicemente il *rito religioso*, non sia altro che una veste, più splendida ed onorevole, se vuolsi, ma pur sempre veste e nulla più che veste. Ora, voi ben lo sapete, la Chiesa in punto di idee e di principii è irremovibile. Sarà mutabile in materia di disciplina, sarà pieghevole quanto alle forme del culto, sarà arrendevole in ragione d'interessi temporali, vi cederà anche Roma, per mo' di dire enfatico, quando lo stimi a proposito, sino alle soglie del Vaticano; ma non vi cederà nè lascierà scapitare un solo iota delle sue dottrine. *Atqui* l'ordine di precedenza da voi dato all'atto civile del matrimonio, non solo limita la libertà dei cittadini, non solo impaccia la libertà di coscienza dei cattolici; ma offende la stessa coscienza cattolica, ma tende a pervertirla ed a confonder le idee del popolo fedele. E non sarà questa ragione valevole per cui la Chiesa riprovi quest'ordine vostro e prescriva piuttosto l'ordine contrario?

La seconda ragione poi conseguente alla prima, di natura più pratica ma non punto meno efficace, che ha la coscienza cattolica di sentirsi offesa da quell'ordine prescritto da voi, e che avrebbe perciò anche la Chiesa di decretar l'ordine contrario, si trae dagli inconvenienti cui dà sempre luogo la separazione dell'atto civile dal religioso, sia che preceda l'uno, sia che preceda l'altro, ma che sono molto maggiori dinanzi alla stessa coscienza nel caso di precedenza dell'atto civile al religioso, che nell'ordine contrario.

Qui veramente convien che dica innanzi tutto che questa separazione, appunto perchè importa tali questioni di precedenza ed i gravi inconvenienti che conseguono sì dall'una e sì dall'altra, mostrasi essenzialmente sofistica e viziosa: perocchè l'ideale del vero atto di matrimonio dovrebb'essere non la separazione, ma la congiunzione, non la precedenza,

(1) Si ricordi sempre che non parlo di *rito religioso*, ma del matrimonio valido in coscienza secondo la Chiesa.

ma la simultaneità delle due forme civile e religiosa; quale si ha, per esempio, nella legislazione inglese, la sola veramente improntata di libertà, ov'è ordinato, non già che gli sposi debbano andare ad inchinarsi all'ufficiale del dio Stato, ma esso piuttosto, qual ministro, cioè servo di tutti, come spiega il Vangelo, debba andar là a presenziare il matrimonio dove piacerà agli sposi di chiamarlo: il che posto, ognun vede come ad un parto il matrimonio nascerebbe tutt'insieme religioso e civile (1). Ma, data la separazione sofistica e viziosa che vige tra noi, e che ora non trattasi di emendare, dico che gli inconvenienti che derivar ponno da tale separazione si sentono essere ben più gravi e più offensivi della coscienza nel caso di precedenza dell'atto civile al religioso, che non dell'atto religioso al civile.

Perocchè in questo secondo caso potrà accadere, per es., che una fanciulla, dopo contratto dinanzi agli altari il vincolo indissolubile delle nozze, sia piantata lì dallo sposo fedifrago e traditore (il cui tradimento, per dirla tra parentesi, sarà tutelato dalla legge civile, la quale non riconosce quel vincolo), e così la meschina trovisi divenuta vedova ancor prima d'aver gustato le delizie del matrimonio. Ma pazienza! ella avrà pure un rimedio fornitole dalla religione, di passar sua vita nelle lagrime, nelle orazioni e nelle opere buone, come alle vedove prescrive S. Paolo, congiungendo col duolo vedovile l'onore della verginità, se pure il tristo non gliela ha involata, e la consolazione dell'anima scevra da peccato. « È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana (dice mirabilmente il Manzoni a proposito d'una monaca sforzata dalla prepotenza di un padre d'allora, e lo stesso diremo noi di queste vedove fatte tali sotto la prepotenza legale dell' attual Codice civile italiano) il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia termine ricorra ad essa. Se al passato c'è rimedio, essa lo prescrive, lo somministra, dà lume e vigore per metterlo in opera a qualunque costo; se non c'è, essa dà il modo di far realmente e in effetto, ciò che si dice in proverbio, di necessità virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò che è stato intrapreso per leggierezza; piega l'animo ad abbracciare con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza; e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la saviezza, diciamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada così fatta che da qualunque laberinto, da qualunque precipizio l'uom capiti ad essa e vi faccia un passo, può d'allora in poi camminare con sicurezza e di buona voglia, e arrivare lietamente a un lieto fine » (*Promessi Sposi*, cap. X).

Laddove, nel caso contrario della precedenza dell'atto civile prescritta da voi,

(1) Io non voglio darmi per più saputo di quel che sono, o per meglio dire non sono, in queste materie. Dichiaro dunque di prendere ciò che qui dico della legislazione inglese dal Rosmini: *Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio dei cristiani*, nº 56, ove si dice (ediz. 3ª, Torino 1861, pag. 72, ovvero ediz. 6ª, Torino 1864, pag. 66 e seg.): « Il registratore inglese, dopo i *relief-acts* del 1836, assiste al matrimonio celebrato davanti al ministro cattolico, e si reca altresì a tal fine nelle cappelle cattoliche, con che riconosce il matrimonio religioso ». E più sotto, pag. 73: « Col *bill* di sir Roberto Peel (1836), che stabilisce i registratori civili, senza che la validità del matrimonio cattolico sia punto toccata, si aggiunse ai cattolici una maggiore libertà religiosa, restando così liberati dal dover comparire nelle chiese anglicane ». Del resto, esista o no tal legge inglese, non importa al mio ragionamento, poichè io riguardo la cosa in ipotesi o in idea. Le difficoltà che si potrebbero opporre all'andare il registratore a un luogo o ad un altro fuori del suo ufficio, non le credo insolubili.

che cosa potrà accadere, Ill^{mo} sig. Ministro? Raddoppiate per carità l'attenzione, poichè si tratta di voi, di voi, dico, non ministro ideale, ma di voi, nobilissimo signor Vigliani, uom vivo e vero, e di coscienza e di carattere e di sentimenti onestissimo. Accadrà che uno sposo traditore, mancando alla parola che poc'anzi avea data alla sposa di procedere all'atto religioso dopo celebrato l'atto civile, la qual parola non è da voi, come Ministro, stimata di niun valore, già voglia, appena celebrato l'atto civile, trarre seco in casa sua la sposa tradita, e sforzarla al talamo che per lei e per la sua coscienza è delitto: e voi, voi, signor Ministro Guardasigilli, vindice della legge e della giustizia, dovrete per *obligo legale* d'ufficio mandare gli sgherri vostri a sostegno dei *diritti* del traditore ed a manigoldi della coscienza della sposa tradita (1). Vi piace? Eppure sbrigatevene se potete. E notate che un sol caso di questa fatta basta a dimostrare iniqua una legge.

E non avrà dunque ragione la Chiesa di riprovare questa precedenza decretata da voi, la qual niente ha di male se venga liberamente osservata, ma imposta per legge diviene iniqua? E non sarà ella, vera vindice, come sempre è stata, delle donne deboli ed illustri contro i brutali e tiranni mariti, obligata di riprovare quest'ordine vostro, e di decretare il contrario, e di ciò lodata da tutti gli onesti? E se lo decreti, voi ben prevedete ciò che ne avverrà: perocchè di certo a quest'ora in Italia una prescrizione della Chiesa sarebbe più riverita e obbedita da' più che non la vostra, e quindi i matrimonii religiosi che si celebrerebbero prima dell'atto civile dopo che fosse fatto un tal decreto ecclesiastico, salirebbero a ben più che quei centoventimila lamentati da voi quando un tal decreto non ci era, ed anzi quando le esortazioni dei buoni ministri della Chiesa muoveano e muovono i fedeli ad osservare anche le forme civili.

Insomma questo primo articolo del vostro progetto, degnissimo signor Vigliani, è un mal passo, dal quale potete ancora ritrarvi finchè ne siete a tempo.

V.

Veniamo ora agli articoli 2 e 3 che con le loro sanzioni penali contro i trasgressori costituiscono il nerbo della legge.

Senonchè, quanto all'articolo 3, che indice una multa contro gli sposi, appena è mestieri dirne qualcosa.

Anzi, poichè gli sposi sarebbero certamente nel caso nostro, supposta la legge, i principali colpevoli; perciò dovrebber esser anche i primi e principali colpiti: e se non fosse che al signor Ministro Guardasigilli del Regno (per compensar forse la religione della precedenza che nell'articolo 1° egli ha dovuto dare all'atto civile del matrimonio sopra il rito

(1) Io so bene che non è nel Codice civile italiano di sforzare così i coniugi all'adempimento dei doveri coniugali. Ma pure così parlo per esprimere in forma più viva e più sensibile quali potrebbero essere i conseguenti della legge proposta ove si stêsse al rigore del diritto maritale.

religioso) piacque d'essere questa volta largo di onorificenze e riguardi pei ministri del culto, dando loro il passo innanzi ai laici, e duplicando per essi la prima cifra della multa, ed aggiungendovi anche la prigionia, a me par che avrebbesi dovuto far fare in ciò la prima figura agli sposi, consacrando ad essi l'articolo 2, e serbando solo, qual supplemento di quello, l'articolo 3 pei preti.

Del resto, come già dissi, quella pena intimata agli sposi non ha nulla di nuovo, nè di singolare; l'articolo 3 della legge è coerente al 1°; sta o cade con esso.

Ma non così liscio corre l'articolo 2, che intìma pene contro i ministri del culto, sul quale concentreremo oggimai tutta la nostra attenzione. Che se non sarà più importante del primo, certo sarà più divertevole. A patto però che il lettor savio voglia far meco, ancora sul serio, prima di cominciare la burla, una riflessione senza la quale il mio discorso correrebbe pericolo di essere trasnaturato, e la celia onesta e moderata prender l'aria del sarcasmo petulante.

In ciò che sono per dire su questo articolo 2, io trarrò in sostanza gran partito, come vedrassi, da una mera svista del signor Ministro, la quale è di quelle in cui ponno cadere da Omero in poi (1) gli uomini più colti e addottrinati, massime se debbano per caso trattar materie non loro. Noi preti forse ne commettiamo assai discorrendo di cose civili, anzi è proverbio che anche nelle cose nostre falliamo talvolta, e persino nel dir messa; non è gran fatto che inciampino i laici ove adoprar debbano, com'è il caso presente, vocaboli di sacristia. Dunque intendiamoci. Se mi divertirò alquanto, lasciandomi andare a seconda che porta l'indole della materia, ciò non sarà per mancanza di rispetto e di stima a chicchessia; ma perchè mi giova a lumeggiar meglio l'argomento gravissimo che abbiamo tra mani: e spero bene che sotto la veste del faceto dirò cose a sapersi ben importanti, sulla dottrina della Chiesa rispetto alla validità del matrimonio cristiano, ma che pure non pochi ignorano, massime tra i secolari (2).

VI.

Ripetiam prima il testo autentico di quell'articolo 2 che troppo rileva:

« Art. 2. Il ministro di qualunque culto, « il quale procederà alla benedizione nu- « ziale prima della celebrazione del ma- « trimonio nella forma stabilita dal Co- « dice civile, è punito con la multa di « lire duecento a cinquecento, e nel caso « di recidiva, col carcere da due a sei « mesi ».

Ciò che il signor Ministro non vuole assolutamente che preceda all'atto civile del matrimonio, si è dunque *la benedizione nuziale*, la quale nel culto cattolico (chè di questo solo io parlo, perchè di questo solo mi cale e sono informato) si

(1) ..... quandoque bonus dormitat Homerus. (HORAT., *Poëtic.*, vers 359.)

(2) Trattasi di chiarir l'equivoco che accennai più sopra nella nota a pag. 10, il che spargerà nuova luce sulle cose già dette.

dà dal sacerdote agli sposi in faccia al santo altare nella messa solenne *pro sponso et sponsa*, e nella quale infatti dimora propriamente ciò che chiamasi il *rito religioso* di cui parla l'articolo 1 della legge : « L'atto civile del matrimonio deve sempre precedere il *rito religioso* »: sicchè fra il secondo ed il primo articolo della legge ci si ravvisa una perfetta corrispondenza.

Lodato Dio ! Noi cattolici conosciamo così quali sieno nette e precise le intenzioni del signor Ministro , e sapremo come regolarci quinc' innanzi per non trasgredirle. I fedeli erano già assuefatti al quarto comandamento della Chiesa che dice: « Non celebrar le nozze nei tempi proibiti » : cioè, come spiega la Dottrina cristiana: « Non celebrar *nozze solenni* dalla prima domenica dell'Avvento sino all'Epifania, e dal primo giorno di Quaresima sino all'ottava di Pasqua ». Or bene, i nostri sposi, quando vogliano maritarsi e così amministrarsi e ricevere mutuamente il santo sacramento del matrimonio prima dell'atto civile, il potranno far tuttavia, purchè il facciano sempre in forma affatto privata, senza la solennità del *rito religioso* e della *benedizione nuziale*, come nei tempi di lutto, estendendo a tutto l'anno quel che già era prescritto pei tempi proibiti dalla Chiesa, e come si fa nelle nozze dei vedovi, ai quali non s'impartisce la *benedizione nuziale*. Invece d'andar essi alla chiesa e farsi celebrare dal ministro del culto la messa *pro sponso et sponsa* e riceverne la *benedizione nuziale* che dovrebber pagar troppo cara tanto essi quanto il prete, pregheranno invece il signor curato che si compiaccia di venir egli alla lor casa a bere, per mo' di dire, una bottiglia, e quivi diranno semplicemente : *Questo è mio marito, questa è mia moglie*, in presenza di due testimoni e di esso parroco, nell'atto che questi alza, non già la mano a benedire, ma il gomito a bere, e la legge Vigliani sarà osservata, o certo schivate tutte le gravi pene minacciate da quella.

Ma voi sappiate per altro, illustrissimo signor Ministro, che non avrete ottenuto l'intento, perchè quei due saranno marito e moglie in piena regola, senza la licenza del sindaco e senza la precedenza dell'atto civile, nè più nè meno che se fossero andati in chiesa, e niente meno dei coniugi di quei centoventi mila matrimonii religiosi non civili che vi davano giustamente tanto fastidio, ma che non verranno perciò sminuiti di numero, perchè non resteranno nullamente colpiti dalla vostra legge (1).

Orsù, poniamo che l'esimio signor Vigliani (fatto così accorto, che la benedizione nuziale data dal prete ed il rito religioso non son più che una veste di solennità aggiunta al matrimonio cristiano, la qual può esserci o non esserci senza alterarne punto la sostanza che tutta dimora nel mutuo consenso degli sposi manifestato da loro in presenza dei testimoni e del parroco) dica : Mi piace esserne stato avvertito a tempo, mentre la legge è tuttavia in istato di semplice progetto , chè po-

(1) Si noti che la questione teorica, della quale disputano e non finiranno forse mai di disputare i teologi ed i canonisti, in che sia riposta l'essenza del *sacramento*, e come esso distinguasi dal contratto, e qual ne sia il ministro, ecc., non ci ha qui a far nulla. Fatto sta che nella dottrina e pratica universale della Chiesa le nozze celebrate nella forma tridentina son valide in coscienza senza la benedizione nuziale e nissun rito religioso. Quel che importa di sapere al signor Vigliani, Ministro di Grazia e Giustizia, si è che gli sposi cattolici seguiteranno *di fatto* a tenersi in buona coscienza per marito e moglie senza quelle cerimonie non volute da lui, e innanzi all'atto civile ch'egli avrebbe voluto si dovesse far prima del matrimonio religioso, e che pur suo malgrado si troverà venir dopo.

trò introdurvi un opportuno emendamento, scrivendo, invece delle parole: *il ministro del culto, il quale procederà alla benedizione nuziale,* queste altre: *il ministro del culto, il quale presterà la sua assistenza e presenza alle nozze:* — l'avrà egli con ciò del tutto risanato? — No: ma la sua legge sarà pur sempre in difetto per più di un titolo.

In prima, posto che vogliasi punire l'assistenza del prete, il quale, rispetto alla validità del matrimonio cristiano, non n'è il ministro, come vedemmo, ma solo vi fa le parti di un certo tal testimonio voluto dalla legge canonica, non si capisce perchè non penserebbesi a punir anco proporzionatamente per lo stesso titolo gli altri due testimoni che sono richiesti a tale validità (1): e così all'articolo 2 di pene contro il ministro del culto, e all'articolo 3 di multa contro gli sposi, converrebbe per coerenza aggiungerne anche un quarto di multa un po' minore contro i testimoni. Ma ci sarà tempo di farlo.

Quel che intanto mi preme, Ill^{mo} signor Ministro, si è di rilevare un altro errore in cui forse voi siete, non punto men grave del primo.

Se voi punite con pene tanto severe il ministro del culto il qual concorra comechessia, anche colla sola muta presenza come abbiam veduto, alla stipulazione del nodo coniugale religioso fra sposi italiani innanzi che questi abbiano celebrato l'atto civile, gli è certamente che voi supponete la volontarietà di un tale concorso: altrimenti voi, Ministro di grazia e giustizia, non mai pensereste di perseguire con pene un atto involontario. Ed io credo che appunto perciò vi siate risoluto d'usare la parola *benedizione nuziale,* anzichè quella di semplice *presenza,* per significar meglio con tale vocabolo la volontarietà del ministro del culto, perocchè chi benedice, vuole di certo benedire. Or ecco l'error vostro, eccellentissimo signor Vigliani, di credere che sia necessaria alla validità dell'atto religioso di matrimonio tra cristiani la volontarietà del ministro del culto. Nel culto cattolico (chè degli altri, come dissi, non mi curo, nè mi conosco) è richiesta sì *la presenza* del parroco, ma non *la volontarietà della presenza.*

Se nol credete a me, credetelo a quella buona donna d'Agnese, madre di Lucia, ed ormai suocera di Renzo, le cui avventure avrem lette senza dubbio almeno una volta da giovani. Anzi facciam conto che sieno indirizzate a noi proprio nel presente caso le parole che quella vecchia, navigata, com' ella vantavasi, per tante vicende della vita, disse allora a quei due suoi figliuoli per muoverli a un'ardita impresa, e trarli dell'impaccio ancor più presto che non avrebbe saputo fare il padre Cristoforo.

« Ascoltatemi bene, che vedrò di farvela intendere (è Agnese che parla).

« Io ho sentito dire da gente che sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che per fare un matrimonio, ci vuole bensì il curato, *ma non è necessario che voglia;* ba-

(1) Per questa parte si mostrò più coerente il Concilio di Trento, il quale avendo prescritto quella data forma da osservarsi nella celebrazione del matrimonio che citerò più sotto, statuì in conseguenza pene nel caso d'infrazion della legge anche pei testimonii, secondo che riferisce il Pallavicini (lib. XXIII, cap. 8): « Il Parrochiano (ossia Parroco) o altro Sacerdote *e i testimonii che assistessero*, e coloro che si sposassero in altra maniera, fossero gravemente puniti, ecc. » Il testo del Concilio è: « *Insuper Parochum vel alium sacerdotem qui cum minore numero testium, et testes qui sine Parocho vel Sacerdote huiusmodi contractui interfuerint, nec non ipsos contrahentes graviter arbitrio ordinarii puniri praecipit* » (Sess. XXIV, *De Reform. Matrim.*, cap. 1).

sta che ci sia. — Come sta questa faccenda? domandò Renzo — Ascoltate e sentirete (prosiegue Agnese). Bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia il tempo di scappare. L'uomo dice: Signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: Signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta (notate, signor Ministro, proprietà di parlare d'Agnese; non dice *acconsenta*, no; dice solo: *Bisogna che senta*), i testimoni sentano; e il matrimonio è bell' e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo: è inutile; siete marito e moglie. — Possibile! sclamò Lucia—Come! disse Agnese: state a vedere che in trent'anni, che ho passati in questo mondo prima che nasceste voi altri, non avrò imparato nulla. La cosa è tale quale ve la dico, » ecc. *(Promessi Sposi*, cap. VI).

Che se neppure l'autorità di Agnese vi basta, Ill[mo] signor Vigliani, eccovi quella dello stesso Alessandro Manzoni, scrittore rinomatissimo di quella storia, al quale amendue noi faremo di cappello: « La cosa stava di fatto come Agnese l'aveva rappresentata: le nozze contratte a quel modo erano in allora *e furono sino a' nostri giorni* tenute per valide (1). Ma come non ricorrevano a tale espediente, soggiunge l'illustre scrittore, se non persone che avesser trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria (come sarà il caso in Italia per molti dopo la legge Vigliani), così i parrochi mettevan gran cura a scansare quella *cooperazione forzata,* e quando un d'essi venisse pure sorpreso da una di quelle coppie accompagnate da testimoni, faceva di tutto per iscapolarsene come Proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza ». E ricordiamo infatti come anche il povero don Abbondio fu ben lesto a soffocare col tappeto la voce di Lucia, che non potesse finir la formola; altrimenti egli avrebb' incorsa l'ira di don Rodrigo, che per altri motivi avea fatto in allora *al ministro del culto* un divieto poco dissimile al vostro, Ill[mo] signor Vigliani, di non procedere a quel maritaggio innanzi che si fosse chiesto ed avuto il suo beneplacito.

Sicchè anche a' dì nostri potrà accader, per esempio, che uscendo il curato a diporto o per la contrada della parrocchia o per le vie della campagna, sbuchino fuora di soppiatto o da un uscio o da una siepe un uomo e una donna con due o più testimoni proferendo in sua presenza quelle parole sacramentali, o le proferiscano in piena chiesa mentre egli sta all'altare dicendo messa, o il vadano a sorprendere in casa sua propria, come fecero Renzo e Lucia: e se non sarà lesto a scapolarsene come Proteo, o a soffocar col tappeto la voce della donna come don Abbondio, il matrimonio religioso sarà bello e celebrato prima dell'atto civile; e per quanto si cerchi, non si troverà altro mi-

(1) Non altrimenti attesta la cosa lo storico del Concilio di Trento, ove, tre secoli or sono, si stabilì ad istanza dei principi la necessità dell'intervento del Parroco alla validità del matrimonio: « E gli ecclesiastici si tennero così remoti dall'interesse di acquistar nuovo diritto in questi contratti, che, laddove l'istanza degli oratori francesi richiedeva che il sacerdote al matrimonio *praefuerit*, la qual parola suonava più che una semplice presenza, cioè volontà e autorità, i Padri, a fine di mantenere il più che potessero la libertà di contrarre con ricercarvi meramente la sicurezza e la stabilità della prova, non vollero che il Parrochiano (cioè il Parroco) con altro vi dovesse concorrere (quanto ricercasi alla necessità del valore) *se non col ministero eziandio forzato delle orecchie e degli occhi* » (Pallavicini, *Storia del Concilio di Trento,* lib. XXII, cap. 8).

nistro del culto, al quale infligger si possa la multa e la prigionia del vostro articolo 2, sig. Ministro, all'infuori di lui.

La qual cosa io dico non già perchè io creda veramente che voi avreste cuore in tal caso di aggravar la mano su quel povero prete disgraziato, o questo cuore avrebbero i giudici posti da voi; ma per farvi toccar con mano per via d'un tal esempio (scusate, di grazia, questa libertà con cui parlo) ciò che voi mostraste ignorare, di qual tenue natura sia il concorso del prete nella celebrazione del matrimonio religioso, quanta poca parte e poca colpa egli vi abbia, e quanto sia falsa l'idea che ve ne siete formata voi come di principal ministro di quel sacramento, e quindi agli occhi vostri autore precipuo di quel misfatto, scagliando perciò contro lui le dure disposizioni di quel vostro art. 2, cioè multa doppia e per di più la prigione.

Ma poniam pure che voi, fatto accôrto per tali riflessioni di quest'altro difetto, abbiate il tempo d'introdurre in quel non troppo felice articolo 2 un altro emendamento, prescrivendo a mo' d'esempio così: « Il ministro di qualunque culto il quale procederà ad assistere *volontariamente* alle nozze prima dell'atto civile », credete voi che l'avrete fatta essere finalmente giusta la vostra legge ed intieramente sanata?

Non ancora, perocchè voi sapete benissimo che ci sono atti i quali sono bensì liberi e volontarii quanto alla libertà fisica, ma nol sono punto in faccia alla coscienza, perchè imposti all'uomo coscienzioso dal dovere del proprio ufficio, o dalla legge morale; e tale si è, se il volete intendere, il concorso del parroco o del prete al matrimonio dei cristiani. Non era poi fuor di ragione il discorso che fece il povero don Abbondio a' bravi di don Rodrigo, e che a quelli di don Vigliani potrebbe ripetere ogni prete cattolico: « Loro signori son uomini di mondo, e sanno benissimo come vadano queste faccende. Il povero curato non c'entra: fanno i loro pasticci tra loro, e poi... e poi vengono da noi come s'andrebbe a un banco a riscuotere, e noi... noi siamo i servitori del comune... Signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me... vedon bene che a me non importa nulla ».

Non vo' dire con questo che sempre e in ogni caso il prete possa sentirsi obbligato dalla coscienza a prestar l'opera sua al matrimonio religioso prima dell'atto civile. L'affermar ciò sarebbe senz'altro una caricatura. Il più delle volte non troverà niuna difficoltà ad aspettare che prima si celebri questo: anzi parecchi vescovi suggerirono per regola da doversi osservare di solito quest'ordine.

Ma vi sono pur casi in cui urge celebrar tosto il matrimonio religioso di coscienza innanzi che si possano compiere le formalità civili, e non tocca a voi, signor Ministro del Governo civile, di farvi giudice dell'altrui coscienza o di mettere impaccio al disimpegno di un ufficio di natura strettamente ecclesiastico e d' ordine spirituale. Ed anche dopo che voi avrete promulgata quella legge, la qual non che improvvida, comincia a parer iniqua, il prete, che dev'essere pronto a dare anche la vita per la salute delle anime, si troverà più d'una volta obbligato dalla coscienza, nonostante che vedasi innanzi il fiscale che gli porterà via di casa le cinquecento lire e lo sgherro che lo trascinerà in prigione, di santificare una unione illegittima, elevandola a sacramento, al capezzale di un moribondo, innanzi che si compia l'atto civile del matrimonio. Egli farà atto

eroico di virtù e di sacrificio, come sempre fecero i martiri a fronte dei persecutori; ma voi, nobilissimo signor Vigliani, farete vostro malgrado, e certamente contro ogni vostra intenzione, la non bella parte di tiranno punendo come delittuoso un uomo che compie un sacro dovere di coscienza. Ed anche qui notate che un sol caso di questa fatta basta a mostrar iniqua, cioè non equa, una legge.

VII.

Che se tutte queste ragioni non vi capacitano ancora, eccellentissimo signor Ministro, dirò cosa, la qual veramente, per essere molto ardita, non avrei osato di dir io pel primo, cui piace muovermi per vie trite e piane: ma poichè prima di me la disse un'illustre effemeride che gode tra i cattolici di molta riputazione (1), così potrà esser lecito anche a me di ripeterla.

Se voi voleste pure persistere nell'ideato divisamento di sottoporre, contro la libertà di coscienza fin qui mantenuta, a sì gravi multe e pene il matrimonio cristiano qualvolta osi precedere all'atto civile, la Chiesa potrebbe bene con una sola disposizione, e, come si suol dire, con un solo tratto di penna, liberar sè e i suoi ministri, ed anche i fedeli suoi ed il matrimonio cristiano da voi perseguito, da tutte coteste vessazioni, e per contrario porre in grave imbarazzo lo Stato. Ed ecco come.

Si sa che, secondo la dottrina cattolica, la presenza del prete non è necessaria al legittimo matrimonio cristiano per la natura stessa delle cose, nè per istituzione divina, ma solo per disposizione positiva della Chiesa. La quale, or sono appena tre secoli, nel sacro Concilio di Trento, più per istanze de' principi cristiani e particolarmente del re di Francia, che di sua propria iniziativa, anzi con grave dissidio intestino e dissenso di molti Padri di quell'adunanza (1), statuì che fossero quind'innanzi *irriti e nulli* i matrimonii *clandestini* (cioè celebrati fra i soli sposi senza intervento nè di prete nè di testimoni), i quali per altro, sebbene fossero anche prima illeciti, e come tali dalla Chiesa riprovati, pure eran stati sino a quel punto *validi e rati*, come dichiarò espressamente la Chiesa in quello stesso Concilio (2); ed instituì a quest'uopo il così detto impedimento della *clandestinità* (3), rendendo quind' innanzi inabili,

(1) *Civiltà Cattolica,* serie VIII, vol. XII, quaderno 562, 15 novembre 1873, pag. 446.

(1) Veggansi i gravi ed importanti ragionamenti fatti nel Concilio di Trento contro la proposta di quel decreto, quali li riferisce con particolare studio il card. Pallavicini nel libro XXII, cap. 4 e seg., e di nuovo nel libro XXIII, cap. 5 e seg.

(2) Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta *rata et vera* esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit; et proinde iure damnandi sint illi, ut eos S. Synodus anathemate damnat, qui ea *vera ac rata* esse negant....; nihilominus sancta Dei Ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit (Sess. XXIV, *De Reform.*)

(3) Qui si affaccierà forse ad alcuno questa obbiezione. Si dirà: se la Chiesa, come narra lo storico, fece questo decreto irritante le nozze *clandestine* (in gran parte per le istanze dei principi che implorarono a ciò la potestà della Chiesa come la sola che avesse forza di farsi ubbidire universalmente) all'unico fine di accertare le

com'esso si esprime, a contrarre in quel modo i cristiani (1).

La quale disposizione, appunto perchè positiva, semplicemente disciplinare e nullamente dogmatica (2), entrata in vigore da soli tre secoli, e neanco in tutte le parti della cristianità, perocchè sino al dì d'oggi non vale per quelle provincie e quei regni dove i canoni disciplinari del Tridentino non furono promulgati, chi non vede che può essere dalla stessa Chiesa, che la fece, rivocata? (1)

---

nozze e non di santificarle, onde vi si dibattè lungamente il partito di porre in luogo della presenza del parroco l'intervento di un notaio; ora che i Governi civili si assunsero di provvedere essi stessi l'accertamento delle nozze con disposizione analoga alla tridentina, non potrebbesi dir cessato il vigore di quel decreto giusta il principio che *cessante fine legis cessat lex*? O almeno non potrebbesi dire che le nozze contratte nelle forme civili cessino d'esser *clandestine*, siccome quelle che sono sostanzialmente conformi alla disposizione del Sacro Concilio di Trento, e però debbano aversi per valide anche in coscienza? Con che cesserebbe ogni dissidio e separazione fra matrimonio civile e religioso, e la pace sarebbe fatta fra le due potestà, e fra la legge civile e la coscienza. — Non si può negare che l'obbiezione non sia molto speciosa, come sono generalmente i sofismi, intessuti con abilità, nè io potrei qui scioglierla pienissimamente nel breve spazio di una nota che uscirebbe troppo dall'argomento. Lasciandone dunque il carico principale ai teologi, cui spetta, io mi contento di dire brevemente ma efficacemente, che il fondamento precipuo da stabilire in questa materia non dev'essere l'occasione notata dallo storico, bensì il canone non disciplinare ma dommatico del Tridentino che le cause matrimoniali son di spettanza giuridica della Chiesa (*Sess.* XXIV, *can.* XII), e non per delegazione ad essa fatta da' principi; e che sarebbe invero il colmo dell'assurdità il pretendere che una usurpazione di potere commessa da' moderni Stati civili d'Europa con animo ostile alla Chiesa stessa, la si avesse per una osservanza equivalente de' suoi decreti.

(1) Qui aliter quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi vel Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus *ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit*, et huiusmodi contractus *irritos et nullos* esse decernit, prout praesenti decreto *irritos facit et annullat* (Ibid).

(2) Sopra ciò insiste lo storico del Concilio (lib. XXII, cap. IV), perchè nelle cose di dogma procedeasi con maggior consenso de' Padri, e però col dissenso di oltre sessanta, e di tal peso, quanti erano i ripugnanti a un tal decreto, non sarebbesi conchiuso nulla. « Per agevolare il decreto erasi egli posto per via di riformazione e non di definizione; imperocchè, si come altrove abbiamo accennato, non si decidea nel Concilio alcun dogma con dissenso di parte considerabile, laddove a statuir le riformazioni bastavano i più de' vocali. E però fecero presagio a Roma i Legati fin dallo squittinio fattone la prima volta, che se il decreto si fosse preso come semplice legge, sarebbe passato; se come articolo di fede, avrebbe intoppato ». Niuno si arroghi l'arbitrio di fare di queste parole del Pallavicino, citate da me, applicazioni maligne, che dichiaro al tutto estranee alla mia intenzione. Non avrei nemmen creduto bisogno di far questa avvertenza, non ostante il pericolo che altri dica con non minore malignità: *excusatio non petita, est accusatio manifesta*, se non sapessi che il mondo è pieno di malignità, giusta la parola apostolica: *Mundus totus in maligno positus est* (I. IOANN., V, 19); e ben si sa che durante il corso del secolo presente, sino alla finale separazione, il mondo è gran parte del corpo visibile della Chiesa.

(1) Per le prenotate qualità della disposizione tridentina, alcuni persistono a credere che essa valga solo per togliere alle nozze clandestine il carattere di legittimità cristiana ed ecclesiastica e il valore di sacramento, ma che possano tuttavia aversi per nozze vere e valide in quanto alla sostanza e onestà del nodo maritale che sta nel mutuo consenso degli sposi, e molto più possano aversi per tali le nozze celebrate civilmente, le quali non potrebbero chiamarsi *clandestine* se non per catacresi o abuso di parole. (Vedi sopra, pag. 19, col. 2, nota 3). Io non posso acconciarmi a una tale opinione, perchè le parole del Sacro Concilio di Trento, che *rende inabili* i cristiani a contrarre in tal forma, parmi che tolgano a tali nozze non solo la veste della legittimità, ma vadano alla radice stessa del contratto; e che questa potestà radicale l'abbia la Chiesa di Gesù Cristo sul matrimonio de' cristiani, a me pare indubitabile. Ma viceversa tengo per cosa affatto indubitabile che una tal potestà radicale invano se l'arroga il Governo civile sul matrimonio dei cittadini dichiarando per *catacresi* iniqua e assurda *concubinato* le nozze contratte senza la sua benedizione o sanzione, come si voglia chiamarla: e ciò per questa ragione principalissima, che la qualità di *cittadini* non è che una forma, la quale non assorbe già tutto l'uomo (come pretende il concetto pagano corretto per sempre dal Cristianesimo), ma avviene all'uomo a guisa di accidente: e la civile società, che componesi di famiglie, presuppone di necessità la famiglia dinanzi a sè, e non la costituisce. Dunque lo Stato può tutto al più negare alle nozze da lui sanzionate la *legittimità civile* o la *cittadinanza*: ma disdir loro l'*onestà morale*, ossia il carattere di nozze *vere e giuste* secondo natura, e battezzarle per *concubinarie*, nol può assolutamente ed è tirannia ingiusta il pretenderlo. Questa esorbitanza dello Stato costituisce il principal difetto della legge civile sul matrimonio. Ma non è ora il proposito di una tale questione.

Ciò posto, « fingete per poco, dice il citato periodico, che la Chiesa, noiata « di tanti soprusi, sopprima l'impedi« mento di clandestinità. In tal caso ba« sterà che un giovinetto anche di soli « quattordici anni compiti e una ragazza « di soli dodici anni (e vuol dire insomma « tutti coloro che non sieno irretiti da « alcun impedimento canonico dirimente) « diensi amichevolmente il consenso ma« ritale, ed ecco bello e formato il matri« monio sacramento, senza bisogno di al« tro. Così, ognuno che il voglia, prosiegue il periodico citato, potrà burlarsi « della legge governativa e degli impedi« menti da lei stabiliti. Come farà il « Governo ad impedire siffatti matri« monii i quali si moltiplicherebbero al« l'infinito? »

Queste parole sono ben degne d'essere ponderate da voi. Certo, se la Chiesa togliesse per i cattolici quel vincolo della clandestinità, sarebbe, se non da aspettarsi con sicurezza, certo da temere assai fondatamente che tai matrimonii clandestini, per la comodità del contrarli, si moltiplicassero, massime nella gente rozza, a dismisura.

Voi non potreste perseguirli tai matrimonii, punendo i ministri del culto, perchè questi non ci avrebbero niuna parte. Non potreste multar nemmeno gli sposi applicando loro il vostro articolo 3, perchè il lor matrimonio, clandestino sì, ma pur sacramento, sarebbe, quanto all'apparenza esteriore, simile al sacro concubinato che appo noi gode il privilegio della impunità.

Voi quindi non sapreste più discernere il matrimonio dal concubinato, nè i figli legittimi dagli illegittimi. Quando gli sposi cristiani fossero stati legittimamente prosciolti dalla necessità di presentarsi al prete, pensate mo' se si farebbero punto coscienza di presentarsi al sindaco. E così lo Stato sarebbe gittato davvero, come vi prediceva quel periodico, in un grave imbarazzo da non potersene più distrigare. « Arroge che in tal guisa, come esso conchiude, il matrimonio civile, invece di guadagnare, perderebbe terreno, e potrebbe perfin venire in totale disprezzo presso la maggior parte della popolazione».

« Noi non diciamo, soggiunge l'illustre effemeride, che la Chiesa verrebbe a tal provvedimento. Dio ci guardi da tanta arroganza di dar suggerimenti a chi nelle sue deliberazioni ha l'assistenza diretta dello Spirito Santo ». A me pare che si possa anche dire qualche cosa di più, cioè che la Chiesa assai probabilmente non sarà mai per venire, quasi per picca contro di voi, ad una tale deliberazione, perchè la Chiesa non opera mai per picca e puntiglio, e perchè i mali che ne deriverebbero nel popolo cristiano fanno spavento a solo pensarvi. E fra le altre ragioni di congliietturare che la Chiesa non sarà per venire a una tale deliberazione, non mi par la minima questa, che se per una parte il matrimonio civile ci verrebbe a perdere per que' che si contentano di vaghi congiungimenti, dall'altra parte ci verrebbe a guadagnar molto più presso gli onesti cittadini e cristiani, che saranno sempre i più, i quali vogliono giustamente la legittimità delle loro nozze e della prole: perocchè è ben chiaro che se la Chiesa togliesse il suo impedimento di clandestinità, in tal caso diventerebbe vero e legittimo matrimonio cristiano il consenso degli sposi in presenza del sindaco, cioè l'atto civile sarebbe elevato alla dignità di sacramento. Or questo io credo assai probabilmente che la Chiesa non farà mai, perchè ciò sarebbe quasi

uno spodestarsi nel punto del matrimonio, ed un lasciar cadere troppo in basso la veneranda dignità delle nozze e del sacramento che inchiudono (1).

Ma intanto voi dovreste almeno da questa ipotesi apprendere a considerare un po' meglio dove dimori veramente l'essenza del matrimonio pe' cristiani, giusta la dottrina da loro universalmente professata; che il prete non ci ha a far nulla; che la sostanza del matrimonio dimora nel consenso mutuo che si danno gli sposi, il quale è maggiore e più forte della vostra autorità, e cui voi potete bensì richiedere che vi sia debitamente notificato, ma pretendere di formarlo voi, o reprimerlo, o castigarlo, è impresa assurda e ripugnante al diritto naturale dei cittadini.

VIII.

Veramente, per quel tanto che mi era proposto di dire, avrei finito. Pure non vo' deporre la penna senza prima farvi, onorev^{mo} sig. Vigliani, se mel permettete, un'altra riflessione, non più nell'interesse della Chiesa, o dei ministri del culto, o del matrimonio cristiano, o della libertà di coscienza, ma nell'interesse vostro proprio e della stessa vostra legge, la quale corre pericolo di esser vôlta in commedia, anzi di empiere di commedie il mondo anche fuori del tempo di carnevale. La mia riflessione vi parrà da principio un po' amara; ma son sicuro che alla fine mi saprete buon grado d'averla fatta.

Ricordate quel prezioso articolo 4, di cui feci sopra a pag. 7-8 l'elogio, ed il cui concetto avrebbe dovuto, secondo me, governar tutta la legge, la qual sarebbe riuscita tutt'altra da quel che è di presente, come divisai quivi stesso? Ma quest'articolo stesso, inserto così nella legge come questa l'avete formolata voi, ne è la rovina.

A me par bene d'indovinare il come e perchè siate stato condotto a concepire quel quarto articolo. L'animo vostro, rettissimo e onesto, sentivasi così a disagio nel dettare i tre primi articoli della legge e le pene in essi intimate, che non vedevate l'ora di uscirne: e però vi affrettaste di bandire per innanzi a tutto il mondo una specie di amnistia universale, obbligando in quell'articolo 4 la vostra parola di legislatore che sarà fatta grazia ai colpevoli ed a tutti loro conceduta in-

(1) Caso che si avverasse mai l'ipotesi messa innanzi dalla *Civiltà Cattolica*, e quindi il conseguente toccato da me, cioè che diventerebbe valido e giusto matrimonio per i cristiani lo stesso matrimonio civile celebrato dinanzi al Sindaco, non ci sarebbe più altra via da tirare efficacemente i cristiani a presentarsi anche al sacerdote in chiesa, se non che di tornare all'antica divisione che facevano i teologi fra l'*onestà* del contratto coniugale e la sua *sacramentalità*; fra le nozze *giuste* ed *oneste* e le nozze *sacre*, nelle quali si conferisca di più la grazia di Gesù Cristo per santificare uno stato sì nobile, ed aiutare i coniugi a compierne i pesi tanto difficili. Alcuni forse del clero, ora contrarii, allora tenterebbero di ristabilire il sacramento diviso dal contratto. Ma inutilmente, perchè la dottrina dell'immedesimamento e inseparabilità del contratto e sacramento è sanzionata: onde dinanzi al sindaco si riceverebbe anche il sacramento. Quindi insisto nuovamente in ciò che dico nel testo, che la Chiesa non torrà via l'impedimento di clandestinità, che è il solo che impedisca universalmente la *sacramentalità* del matrimonio civile, e perciò è l'unico filo per cui la Chiesa possa serbar l'alta influenza che sempre esercitò sulle nozze.

tera remissione delle pene da essi incorse, ove ed ogniqualvolta gli sposi, entro tre mesi dalla celebrazione del rito religioso e prima che le condanne sieno eseguite, si contentino di celebrare il matrimonio secondo il Codice civile. La quale disposizione, lo ripeto, attesta la rettitudine dell'animo vostro e vi onora grandissimamente.

Ma chi non vede, che l'amnistia, per tal modo assicurata nella stessa legge ai trasgressori della legge, toglie ogni efficacia e vigore alla legge? Quindi sapete voi quel che potranno fare di qui innanzi gli Italiani che abbiano idea di maritarsi? Potranno, se il vogliano, celebrar come prima il matrimonio religioso innanzi all'atto civile, e non già in forma privata, ma pubblicamente in chiesa, ricevendovi anche dal prete *la benedizione nuziale* in tutta regola e solennità, come se l'articolo 1 della vostra legge non esistesse, e il prete non avrà niun scrupolo di loro amministrarla, nonostante le gravi minaccie dell'articolo 2. Tanto il prete quanto gli sposi lascieranno tranquillamente che si comincino e proseguano, senza niun loro incomodo e spesa, ma a tutto incomodo dei giudici e a tutte spese dello Stato, i procedimenti, le istruttorie, le citazioni, le comparse, le discussioni del tribunale, sino alla pronunziazione della sentenza e della condanna. Tutta Italia dalle Alpi al Lilibeo potrà risuonare di tali cause e dibattimenti a cento e mila al giorno, e i giudici non aver più altro di che occuparsi e disputare. E poi, in sul più bello che starebbesi per eseguir la condanna, gli sposi, d'intelligenza anche col prete al quale avran dato la loro parola in fe' di buoni cristiani, innanzi che spirino i tre mesi fissati qual termine perentorio al godimento dell'amnistia, si presenteranno in buona regola al sindaco per celebrare il matrimonio secondo il Codice civile, sicuri che nè a loro, nè al prete per loro causa, il quale avrà avuto cura di farsene dar prima da loro formale promessa, sarà tôrto un capello (1). E non sarà questa una bella commedia, anzi un mondo di commedie a divertimento del pubblico?

IX.

Adunque, per conchiudere, se voi, Ill^{mo} signor Vigliani, volete far qualche cosa davvero a rimedio del male, che entrambi di buon accordo deploriamo, tornate a quel primo consiglio, ch'io fui oso proporvi più sopra di ordinare efficacemente, come di certo il potete, che tutti i matrimonii religiosi debbano, entro un breve termine da fissarsi da voi, venir vestiti anche delle forme civili. Questo è lo scopo ragionevole cui dovete mirare. Ma che gli

(1) So bene anch'io che i giudici, come mi fè dire un illustre magistrato, edotti facilmente dall'esperienza o dalla propria riflessione, aspetterebbero a procedere dopo i tre mesi, per non esporsi alle inutilità che io noto nel testo: ma pure io ho ragione di parlare così, perchè la legge suppone che gli atti sien fatti prima.

Italiani facciano prima l'uno che l'altro, non ve ne curate, e lasciatene loro la scelta e la libertà.

Che se inoltre voi voleste rendere veramente glorioso il vostro nome come Ministro di Grazia e Giustizia, promuovendo una revisione un po' più a fondo delle leggi civili sul matrimonio, a fin di metterle più in armonia con quelle della coscienza, come potrebbesi assai facilmente intendendosi un po' tra di loro le due potestà supreme che regolano il mondo, ci si aprirebbe innanzi un largo e bellissimo campo di nuova e amichevole e veramente degna e nobile discussione, perchè in sostanza il matrimonio è il semenzaio della republica.

APPENDICE

Gli Scritti del Prof. Carrara e del Comm. Borgatti.

I.

Erano già scritti ed anche quasi finiti di stampare gli articoli che pubblicai nell'*Ateneo Religioso* sul nuovo progetto di legge Vigliani circa il matrimonio, quando mi fu fatto conoscere il breve, ma splendido e nervoso opuscolo dell'esimio signor Francesco Carrara, professore di Dritto Penale nella Regia Università di Pisa, intitolato *Il Delitto e il Matrimonio ecclesiastico:* il qual opuscolo alla sua volta m'invogliò a farmi venir anco da Milano il bel discorso dello stesso chiarissimo sig. professore intitolato *Le Tre Concubine*, stampato fin dal 24 luglio 1873, e letto poscia nelle adunanze 6 e 20 novembre del Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere, a cui l'opuscolo suddetto professava nel frontispizio di non essere altro più che una Appendice.

In amendue queste dotte scritture (l'una delle quali anteriore al progetto Vigliani mirava a prevenirlo, l'altra l'oppugna dopo pubblicato) l'illustre autore, guardando la cosa dal punto di vista giuridico, si chiarisce vigorosamente contrario a una legge la qual tenderebbe a niente meno che a fare del matrimonio ecclesiastico, stato fin qui tenuto da' cristiani per un *sacramento*, farne, dico, con assurda ed enorme antilogia un *delitto* (1). Anzi nella sua opposizione al progetto, egli va ben più innanzi di me: perocchè, mentre io dal punto di vista religioso non trovai motivo di oppormi a che il Governo possa obbligare gli ecclesiasticamente maritati a dovere far poscia, entro un dato termine da fissarsi, anche l'atto civile del matrimonio (Vedi sopra pag. 7 e seg.); il signor Carrara invece dal suo punto di vista giuridico nega risolutamente al Governo una tal potestà, sostenendo che in

(1) « Si conculcano per una falsa politica i cardini fondamentali del diritto di punire (dice il signor Carrara) quando si pretende di elevare a delitto (e come tale punirlo) un fatto che non ha in sè gli elementi essenziali del delitto, cioè il *dolo* ed il *danno* ». Ed il chiar^{mo} criminalista dimostra ad evidenza non trovarsi nel fatto d'andare in chiesa a celebrare il matrimonio ecclesiastico *gli elementi essenziali del delitto*, e non dovere lo Stato crear delitti per poscia punirli, ma solo punir quelli che sien tali per natura delle cose. « Da questa regola cardinale non preterisco, e su quella non transigo » (*Il Delitto*, ecc., pagina 7). « Se altri abusa, dic'egli, del matrimonio ecclesiastico a fine *pravo e nocevole* (ed il chiarissimo scrittore ne adduce più esempii), si punisca l'abuso. Ma senza questo ed in modo assoluto punire il matrimonio ecclesiastico, no. — *Etiamsi omnes, ego non* » (*Ivi*, pag. 8).

più casi è e debbe rimaner lecito *giuridicamente* ad ognuno, anzi talvolta è eziandio doveroso, lo starsene nel solo matrimonio ecclesiastico senza passare all'atto civile, stantechè questo, a causa di certe disposizioni del nostro Codice che egli dottamente riferisce e commenta, tornerebbe pregiudicevole alle famiglie o agli individui, e reclamando, in nome della logica, della coerenza legislativa, e della sociale giustizia, che si conceda al matrimonio meramente ecclesiastico quel tanto almeno d'impunità e d'immunità e di rispetto che la nostra legge civile accorda all'ignobile e vizioso concubinato. Ed in verità che, senz'esser io giurista, le sue argomentazioni, nel senso in cui egli le propone relativamente all'attual nostra legislazione, le mi paiono affatto irrepugnabili: sebbene dal punto di vista del dritto assoluto io persisterei tuttavia nel mantenere al Governo il diritto di richiedere da tutti gli ecclesiasticamente maritati la notificazione legale delle loro nozze, ossia l'atto civile del matrimonio, salvo a dover correggere quei punti della legge che rendono tale richiesta e tale notificazione pregiudizievole, o inopportuna, o incoerente, e quindi ingiusta.

Io non imprenderò a ripetere o travestire sott'altra forma le dotte ed elaborate dimostrazioni dell'insigne giureconsulto, che vogliono esser lette in fonte. Solo mi farò lecito di citarne qui alcuni tratti che vengono in conferma o supplemento delle cose più sopra ragionate da me. Fa sempre piacere, ed è anche non picciol indizio d'avere còlto nel segno, l'imbattersi d'accordo persone che muovonsi per vie diverse e l'una indipendentemente dall'altra nella ricerca del vero.

1° Notai fin dal § I (pag. 6, col. 1ª) la incoerenza fra ciò che s'era posto una volta come principio alla legislazione civile sul matrimonio di voler prescindere dal matrimonio religioso come se non esistesse, e poi ora scendere a punirlo. « Prestigiosa e sofistica, dice il signor Carrara, è la obbiezione che lo Stato non deve occuparsi del matrimonio ecclesiastico: niente deve saperne; agire come se al mondo non fosse... Ma come può continuare a dirsi che lo Stato *non deve occuparsi dei sacramenti*, quando si vuole che se ne occupi fino al puuto di dichiarare delitto la mera celebrazione di un sacramento non susseguìta da alcun effetto nocevole? » *(Il Delitto*, ecc., pag. 9).

2° Dissi nel § IV, pag. 9, che supposti pure que' 120 mila matrimonii religiosi non civili, quanti erano dati dalla statistica che porse motivo alla legge, non parevami cosa giusta, per causa di quelli, celebrati la più parte in paesi non ancora assuefatti alle nuove forme civili, venir subito ad una tal misura repressiva, universale e perpetua per tutta Italia: nel che dire, io feci, per così esprimermi, atto di fede cieca ne' dati di quella statistica *ufficiale*, e appena mi permisi un dubbio sulla conseguenza che se ne volea tirare. Non così l'illustre professore di Pisa, che la sa molto più lunga di me ed è fornito di più ampie ed accurate cognizioni in questa materia.

« La statistica, dice egli *(Il Delitto*, ecc., pag. 24 e seg.): questa maliarda prestidigitatrice che (da Pisistrato in poi) così docilmente si plasma al servigio di chi ha bisogno, ha dato un'arma potentissima ai Procuratori del Re, che da lungo tempo vennero eccitando questo brusìo contro il matrimonio ecclesiastico » facendo comparir sulla scena que' 120 e più mila matrimonii religiosi non vestiti delle forme civili, a fine di commuovere la *pubblica*

opinione, ed eccitar anche il Ministro di Grazia e Giustizia a porre un argine a tanto male. E certo, « creata questa situazione, un Ministro dotto e zelante, non poteva lasciarla inosservata : egli doveva proporre una legge per richiamar l'attenzione del Parlamento sui lamentati disordini » (*Ivi*, pag. 27.)

Ma la statistica, soggiunge il ch.mo A., che ha servito di base a questa legge è dessa completa ? « No : essa è al solito monca, difettosa e insufficiente ad illuminarci. Ed è tale per due capitali ragioni : 1° Perchè ha trascurato ogni indagine sulle *cause ;* 2° Perchè ha trascurato il necessario raffronto degli *effetti*, ed è rimasta nel cerchio di una gretta enumerazione di fatti...

« Si doveva indicare *il perchè* tanto numero di coppie astenevasi dal contratto (civile). Qual è il medico che curi una febbre senza prima cercare dove stia la cagione morbosa che la produce ? Pochissima fatica e niuna spesa sarebbe occorsa al Governo per ottenere siffatta verificazione (*Ivi*, pag. 28-29). Sarìa bastata una circolare ai sindaci di chiamar a una a una le coppie maritate canonicamente, ricordar loro il dovere dell'atto civile e chiedere le ragioni per cui nol facevano. In venti giorni l'operazione era fatta. Forse dietro tali verificazioni le gigantesche cifre sarebbero sparite, trovandosi che dal 1871 in poi molti avevano fatte poi anche le nozze civili ; ed altri molti si sarebbero forse messi in regola alla semplice chiamata del sindaco ». Poi raccolte le informazioni sopra le *cause,* dovevano le medesime ridursi a categorie. Sarebbesi trovato, 2/10 di queste nozze non civili essere di Uffiziali della milizia non tanto ricchi da fare il deposito prescritto dalle leggi militari ; 1/10 esser vedove di impiegati che non voglion perdere la pensione ; 3/10 d'altri che non vogliono coll'atto civile tôrre i lor beni o ai figli del primo letto o ai congiunti poveri per trasferirli nel secondo matrimonio secondo le improvvide disposizioni del Codice (e forse, soggiungo io, un altro decimo sarebbe di tali che non fanno l'atto civile per le tasse, gli incomodi ed i nuovi impedimenti creati dal Codice). Resterebbero quindi soli 4/10 (o forse soli tre) di gente illusa da falsi scrupoli, o inerte, o apatista, o procrastinatrice che facilmente potrebbesi condurre a regolare la propria situazione (*Ivi,* pag. 29-31). Ed è quanto dire che sei o sette decimi de' lamentati matrimonii non dovrebbonsi imputare nè alla religione, nè al matrimonio ecclesiastico, nè ai preti, come vuole far credere il progetto Vigliani, ma al Codice, e forse due altri decimi a negligenza de' sindaci, rimanendo a stento uno scarso decimo (se pure) da imputarsi o a scrupoli di religione mal intesa nel popolo o a reazione di clero. — Così era uopo far la statistica, secondo l'esimio signor Carrara, « acciocchè la Nazione fosse illuminata veramente sui suoi veri bisogni ed apertale la strada a giudicare imparzialmente se questi bisogni esigano inevitabilmente **una legge penale**, o se invece possano con più legalità e sicurezza ripararsi mediante **altri temperamenti** » (*Ivi*, pag. 27).

Conosciute poi le cause del disordine e le loro proporzioni, conveniva studiare se c'erano modi preventivi di toglierle. « Illuminare prima di tutto gli illusi ed eccitare gli indolenti, ed anche (se uopo fosse) dettar misure repressive e severe, più che una multa, contro i sacerdoti ignoranti e fanatici che ingannino i creduli dando loro ad intendere essere pec-

caminoso il contratto (civile), e in tal guisa si pongono al tempo medesimo in urto contro lo Stato e contro la Chiesa ». *(Ivi*, pag. 31-32). Il che accordai io pure in ipotesi a pagina 8, col. 2ª, credendo per altro debito mio di soggiungere per l'onore del clero italiano che si stenterebbe a trovare fra noi alcuni tali per eccezione rarissima.

Ma come resterebbero pur sempre « quelle certe *cause* perpetuamente repellenti dal matrimonio civile » create dallo stesso Codice, le quali entrano per sei o sette decimi nel lamentato disordine, quelle saria d'uopo rimuovere (mutando le leggi fatte), o se ciò non si creda opportuno, almeno porre il problema sul suo vero terreno » *(Ivi*, pag. 33). « Il saggio statista dovrebbe meditare se in questo fatto vi sia una RIVELAZIONE meritevole di serio studio, e quindi preveder facilmente, che, sussistendo quelle cause, la nuova legge non crescerebbe già il numero de' matrimonii civili, bensì diminuirebbe il numero de' matrimonii religiosi per crescere quello de' veri concubinati. Laonde il guadagno della legge progettata tornerebbe a tutto vantaggio della vaga venere, del concubinato senza benedizione, della demoralizzazione del popolo. *Incedimus super ignem suppositum cineri doloso* » *(Ivi*, pag. 35).

Fin qui l'illustre professore, ed io non ho potuto tenermi dall'allungare alquanto questo n° 2 per riferire le sì belle ed assennate considerazioni dell'insigne giureconsulto toscano, perchè troppo bene compiono il difetto delle mie.

3° A pag. 12 ebbi occasione di rilevare il danno che sotto la nostra legislazione può toccare a una onesta fanciulla maritata religiosamente, e poi abbandonata dallo sposo fedifrago e traditore, perchè non protetta dalla legge civile, che tutta la sua protezione accorda al traditore, e tenuta anzi agli occhi dello Stato, con una *legalità* che offende l'onestà pubblica, per una *concubina*. Or bene, ecco come esprime questo punto l'illustre Autore, del cui autorevole giudizio mi circondo: « La concubina in senso *civile* è colei che in obbedienza al rito religioso giurò fede dinanzi l'altare all'uomo che accettò per compagno nella sua vita, ma non aggiunse al vincolo ecclesiastico la solennità del contratto civile. Costei in faccia alla Chiesa è *moglie legittima;* ma nell'attuale reggimento d'Italia è considerata, a tutto rigor di termini, come una concubina. Essa nel punto di vista morale niente ha ragione di addolorarsi. Le società oneste, vogliasi o no, la riveriscono e l'accolgono come ogni altra matrona, nè avvi mano che schifiltosa si arretri al contatto della sua mano. La Chiesa la benedice e la riceve nella comunione de' fedeli. Soltanto l'autorità civile non pigliasi cura di lei, non le accorda diritti di alimento, nè di successione; non le porge mezzi coattivi, quando per l'incostanza del suo compagno trovisi abbandonata; ed anzi al disertore del suo talamo somministra protezione legale: ed è assai se in caso di abbandono concede alla donzella, deflorata mercè l'artifizio del matrimonio ecclesiastico, la querela di stupro che senza esitazione largisce alla semplice desponsata» *(Le Tre Concubine*, pag. 2). E di nuovo a pag. 3-4: « Uomini dissoluti, che si erano accesi del desiderio d'aver copia di qualche onesta zitella senza legarsi per la vita, sfruttarono l'inesperienza di lei, ed anche l'ignoranza della famiglia, conducendo la vergine all'altare ed al talamo senza le guarentigie del contratto (civile), e

quindi abbandonarono la loro vittima per correre a nuovi amori e speculare sopra un matrimonio civile. Questi fatti furono in sulle prime assai frequenti, *e rimasero impuniti* ».

4° Toccai di passata a pag. 21, col. 1ª, come, per una incoerenza troppo flagrante, il turpe concubinato sia tenuto per sacro ed inviolabile dinanzi alle nostre leggi civili e circondato dell'aureola dell'impunità e dell'immunità, mentre si va fabbricando una legge penale contro il matrimonio ecclesiastico. Su ciò insiste con forza l'egimio sig. prof. Carrara là ove dimostra ad evidenza il suo assunto che la legge Vigliani punisce proprio direttamente il matrimonio religioso, e riescirebbe a fare del sacramento un delitto.

« È speciosa ma non solida la replica che si oppone dai sostenitori della legge, dicendo che non si vuole già punire gli sposi per aver celebrato il sacramento, ma per non averlo fatto precedere dal contratto civile (1). È speciosa questa replica, perchè di mera apparenza. La coppia che può congiungersi carnalmente ed unirsi in permanente convitto senza incorrere pena, anche nei casi nei quali sarebbe a lei interdetto il matrimonio civile, quando è che si sente chiamar come *colpevole* davanti al giudice criminale? Il giorno in cui essa si moralizza col Sacramento. Dunque essa ha tutta la ragione di dire che la sua colpa è stata quella di aver fatto l'atto religioso ». (Gli è ciò ch'io diceva a pag. 18 dell'iniquità che sarebbe di punire il ministro del culto che al letto del malato santifica una unione illegittima col Sacramento). « Quando cento coppie di liberi pensatori, prosiegue l'illustre scrittore, si circondano di numerosa figliuolanza al cospetto del pubblico senza sacramento e senza contratto, e la giustizia criminale non reca loro alcuna molestia; cosa devono dire le altre cento coppie che infino a tutto ieri vivevano in eguale condizione di quelle, ed esse pure tranquille, quando, appena determinatesi a chiedere la benedizione del prete, si vedono chiamate dal tribunale criminale, cosa devono esse dire? Necessariamente bisogna che dicano: Siamo divenute colpevoli perchè abbiam ottenuto la benedizione del prete. Il *convitto carnale* e la *mancanza del contratto* son due condizioni che abbiamo a comune con quelle altre cento coppie, le quali sono tuttavia *in stato d'innocenza* in faccia alla giustizia: l'unica differenza che è sorta fra noi è il *Sacramento*: dunque il delitto non consiste nel convitto carnale, nè nel non fatto contratto; ma consiste nel Sacramento ». *(Il Delitto*, ecc., pag. 23).

5° Finalmente dimostrai a pag. 18, col. 1ª e 2ª, in prima l'incompetenza, poi l'ingiustizia che sarebbe del Governo, il quale infliggesse pene contro il prete che adempie un sacro dovere di suo ministero. È bene udire come parlasse su ciò una persona laica e disinteressata, qual è il dotto nostro giureconsulto, nel suo discorso *Le Tre Concubine*, pag. 13, innanzi che fosse pubblicato il progetto Vigliani che ancora si stava macchinando.

« Per ora i nemici di ogni libertà non si sono trovati d'accordo sull'argomento del matrimonio ecclesiastico. Concordi nel comune pensiero di sovraimporre anche all'altare il Procuratore del Re punendo un

---

(1) È la stessa leggierezza con cui un giornale, che pur ha nome di serio, paragonava, come mi fu detto, questa legge Vigliani a quella con cui si prescrivesse che una processione o altra qualsiasi funzione pubblica del culto non dovesse aver luogo prima di un'ora data o dopo una data altra. L'onestà e santità del coniugio messa al pari d'una processione ! !

nuovo delitto, per ora sono divisi fra il progetto di punire il prete o di punire gli sposi. Ma siamo pur certi che presto si metteranno d'accordo alleandosi per punire gli uni e gli altri (ei fu profeta)... Io dichiaro (valga quello che può la mia debole voce) che sarebbe una iniquità tanto la punizione del prete, quanto la punizione degli sposi. Stimo mio dovere di professare pubblicamente questa opinione, obbedendo ai principii ai quali ho uniformato costantemente ogni mio fatto ed ogni mio detto dai primi anni della mia vita: lascio poi gli eventi ai voleri di Dio, fidente nel vecchio proverbio che *più la corda si tira, più presto si strappa*..... Dimostro la mia duplice tesi, e finisco.

« Dico che sarebbe una iniquità punire il prete che ha celebrato un matrimonio ecclesiastico senza aver fede della precedente stipulazione del matrimonio civile. Questa tesi è evidente. Io non distinguo fra Sinagoga, Chiesa evangelica o Chiesa cattolica: non distinguo fra pena corporale e pena pecuniaria: tutto ugualmente eccede i diritti delle potestà laiche, perchè evvi aperta invasione dell'ufficio religioso. Il matrimonio è per i cattolici un sacramento. Lo amministrare o no un sacramento dipende dalla legge religiosa, e non può mescolarsene l'autorità temporale senza invadere la libertà della Chiesa.

« Il prete ha l'obbligo in certi casi (e non occorre che io li descriva, perchè non voglio farmi maestro di giure canonico a chi lo deride), ha l'obbligo preciso di amministrare il sacramento del matrimonio, e spesso peccherebbe se frapponesse indugio al moribondo che bramoso di morire in tranquillità di coscienza non può aspettare i temporeggiamenti del rito civile; non può aspettarli la fanciulla che vittima di un fallo amoroso anela di dare un padre alla creatura che porta nel seno, ed ha bisogno di incatenare sollecitamente la volubilità dell'uomo saziato. E voi al sacerdote, che è il solo e supremo giudice della convenienza del sacramento, oserete dire: *Non puoi?* Oserete dire: Se obbedisci al precetto che ti impone la tua religione, ti condanno alla carcere? E non vedete che in tal guisa voi nobilitate la prigionia agli occhi del popolo, e da un altro lato lavorate per la sua corruzione, riducendo a nulla voi stessi la forza atterritiva delle vostre prigioni, col farne asilo di gente che il popolo venera come sante, quando non hanno commesso un vero delito? E non vedete che con tale divieto, voi, profani, vi arroghereste la potestà di invalidare la legge religiosa? Sì, deroghereste alla legge religiosa col proibire un sacramento che quella comanda in certi casi di amministrare ed impone l'obbligo di ricevere. La cosa è evidente. Voi avete creato impedimenti al contratto di matrimonio, e fin qui siete pienamente nel vostro diritto; nella sfera degli atti civili e degli effetti civili può essere questione di convenienza, non questione di legittimità di potere. Ma quando vorreste che il non eseguito contratto fosse ostacolo al sacramento, voi indirettamente venite a creare impedimenti al sacramento. E come lo potete senza invadere la legge religiosa e farvi superiori a lei, anzi contraddittori e conculcatori di quella? Se dagli impedimenti civili non può dispensare che il Re (art. 68 cod. civ.); se senza le dispense del Re non si può stipulare contratto; se senza il contratto non si può celebrare il sacramento: è evidente che il sacramento non si può celebrare senza la licenza del Re. Voi del Re fareste in tal guisa un Pontefice massimo.

« E quali sono poi, ripete con forza

il signor Carrara, quali sono i *diritti* che viola il parroco esercitando un ufficio del sacro suo ministero? Si invocano gli usati luoghi comuni; si parla di *moralità pubblica*. Ipocrisia anche cotesta. Sogno che vi create nella fantasia vostra per illudere il pubblico con parole sonanti. Io non parlo nè dei cattolici, nè dei luterani, nè degli israeliti; ma dico in generale e per tutti, che la moralità pubblica dei credenti in una religione qualunque niente mai si sentirà ferita al vedere una coppia che vive coniugalmente all'ombra della rispettiva sanzione religiosa. Non giungerete mai a persuadere un credente che diano scandalo codesti sposi, e che lo scandalo tutto stia nella mancanza di un contratto civile. Per lo contrario sarà facile che le coscienze meticolose dei credenti nelle diverse religioni guardino come immorale, nel segreto del proprio cuore, un nodo validato da un contratto, ma disapprovato dalla religione dei coniugi. Deh, non parlate di *moralità pubblica!* il terreno vi scivola sotto il piede quando venite a combattere con queste armi; e quando da queste iattanze volete cogliere un pretesto per opprimere la libertà di coscienza e la libertà dei culti. Voi gridaste libera Chiesa in libero Stato, e adesso vorreste sottoporre anche l'altare al Procuratore del Re ».

Adunque, conclude il signor Carrara: « Il prete non si occupa del vostro matrimonio *civile*, tranne nella sfera dei provvedimenti canonici che sono nel suo governo. Imitatelo col non occuparvi del matrimonio *ecclesiastico*, tranne nella sfera dei diritti civili che sono alla loro volta nel governo vostro. »

Che se pur si volesse persistere ad impedire ai sacerdoti il libero esercizio del loro ministero, il dotto Professore predice che il frutto che se ne avrà, non sarà altrimenti a vantaggio del matrimonio civile, ma del vizioso concubinato.

« Sì: lo dico francamente, perchè lo credo e lo sento. La legge che minacciasse, carcere al prete per avere amministrato un sacramento in conformità ai precetti della Chiesa sarebbe ad esclusivo profitto della *immoralità*. Non dà scandalo e non è immorale il concubinato *civile:* scandaloso e immorale è il concubinato vero. Ora se a tutti coloro che hanno buone ragioni (e molti ne hanno di saldissime) per ricusarsi pertinacemente al contratto civile, voi, interdicendo il sacro rito al sacerdote, impedite di convertire il concubinato *vero* in concubinato *civile;* essi troveranno nella stessa vostra violenza una scusa di necessità, e piuttosto che prestarsi ad un contratto rovinoso per la loro famiglia, continueranno a vivere nel concubinato *vero*, e così continueranno una vita scandalosa e immorale. Tale è il frutto che raccoglierete dalla vostra legge, con la quale finirete di pervertire anche per questo lato il senso morale ».

Le quali considerazioni a me paiono ben gravi, e non so persuadermi che una mente sì illuminata ed un animo sì retto ed onesto come è l'Ecc^{mo} signor Vigliani voglia persistere in un progetto di legge che offenderebbe l'una e l'altro.

Sopra i due opuscoli suddetti del signor prof. Carrara pubblicò testè parecchi importanti articoli nel periodico *La Nazione* di Firenze, numi 62, 63, 64, 66, 76, 78, 79 (l'ultimo è del 20 marzo scorso), l'onorevolissimo signor commendatore F. Borgatti, senatore del regno, de' quali mi convien dare anche un cenno prima di finire. Lorchè uomini tanto eminenti per senno, dignità e dottrina entrano a discutere tra loro, con nobiltà di modi, temperanza di spiriti e schietta amicizia, sopra una questione di rilievo, questa non può altro che acquistar luce ed essere avviata alla soluzione.

Il signor comm. Borgatti dice con ragione nel N° 62 citato che, sebbene siavi nel primo assunto un dissenso piuttosto notevole ed anzi direbbesi contraddizione formale tra lui ed il signor Carrara in proposito del progetto Vigliani, mentre egli mira a difenderlo, l'altro invece ad oppugnarlo; pure andando al fondo della cosa si troverà « che tale dissenso verte piuttosto sulle accidentalità che sulle parti sostanziali della disputa ». Ecco infatti in quali e quanti punti egli si accordi coll'illustre suo amico:

1° Fatta ivi stesso (N° 62) la distinzione del matrimonio *ecclesiastico* in matrimonio *pubblico* e matrimonio *privato* o *segreto*, detto più comunemente di *coscienza*, viene a dichiarare nel N° 64 che « se il progetto Vigliani prendesse di mira cotesti *matrimonii di coscienza* affatto privati e segreti, egli non esiterebbe a mettersi in tutto e per tutto d'accordo cogli egregi pubblicisti e giureconsulti che avversano quel progetto ». Senonchè a lui par manifesto « che il progetto Vigliani non concerne i *matrimonii segreti* o di *coscienza*, bensì contempla esclusivamente i *matrimonii pubblici* ». Se il progetto Vigliani dica abbastanza chiaro ciò che crede l'illustre signor commendatore, la è una quistione di fatto: che se nol dice, glielo si potrà far dire più esplicitamente. Intanto è da confessare che questa concessione del signor Borgatti al signor Carrara è già molto, e basta per sè a rimuovere una buona parte d'inconvenienti, lesivi della libertà di coscienza e della libertà del ministero ecclesiastico, che si lamentavano.

2° Anche per ciò che riguarda il matrimonio pubblico (spezzato, sul finire di quel suo articolo V, N° 64, il progetto di legge Vigliani in due parti sostanzialmente diverse, la prima che stabilisce l'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del religioso, l'altra che contiene la sanzione penale), l'illustre signor senatore, dopo essersi giustamente riservato di manifestare a suo tempo il proprio voto di senatore sulla seconda parte, soggiugne: « Dichiaro però fin d'ora che *se una pena sarà assolutamente necessaria* (con che mostra che inclinerebbe quasi a volerne far senza), m'auguro che i fatti consentano di limitarla alla *multa*; e in ogni modo persisto nel concetto della *temporaneità* del provvedimento per quanto

riguarda la sanzione penale ». E questa è un'altra bella e buona parte d'accordo in cui egli mettesi col sig. Carrara, o di concessione che gli fa quanto al rimuovere dalla legge l'esosa pena del carcere intimata contro i ministri del culto.

3° Molto più cresce l'accordo dell'onorevole signor comm. Borgatti con l'illustre amico suo, quanto al riconoscere nei suoi articoli VII ed VIII (N[i] 76-77) « i difetti intrinseci ed estrinseci della legge che regola da noi il matrimonio civile », i quali si debbono riguardare come una buona parte di causa del disordine lamentato, e quanto al riconoscere per conseguenza l'inesattezza della statistica che porse motivo al nuovo progetto di legge, siccome quella che dissimulò una tal causa.

Onde conclude essere forse necessaria una revisione delle nostre leggi civili riguardanti il matrimonio (com'io pur dubitava a pag. 6). « Che se non si stima esser questo il momento opportuno, soggiugne l'insigne pubblicista (N° 77), per correggere le disposizioni del Codice concernente la celebrazione del matrimonio civile, si corregga almeno il relativo regolamento approvato con regio decreto del 15 novembre 1865 ». Ma dunque (parmi che possiam dire assai ragionevolmente anche noi preti ai promotori e propugnatori di questa nuova legge, valendoci dell'autorevole giudizio del celebre criminalista di Pisa e delle concessioni dell'onorevolissimo signor senatore del regno), correggete prima il vostro matrimonio civile, rimuovetene quei difetti che lo rendono men accettevole alle popolazioni e meno conforme alla libertà delle coscienze, purgatelo sovra tutto di quello spirito dispotico *di onnipotenza, di esagerazione e culto dello Stato* che l'esimio sig. comm. Borgatti lamenta (N° 76) esservi soffiato dentro dalla parte di Francia (1), migliorate anche le vostre statistiche e lo studio della malattia che trattasi di curare, innanzi di prendervela col matrimonio ecclesiastico, accagionandolo di un disordine del quale esso è in gran parte e forse in tutto innocente, e ordendo contro di lui una legge repressiva, come si fa contro i delitti.

Rilevati così i punti di contatto e di accordo molti e importantissimi dell'esimio signor senatore coll'illustre amico suo e quindi anche con noi, tutto il disaccordo suo riducesi a questo solo, che egli si professa favorevole *in massima* al progetto Vigliani quanto al primo articolo di prescrivere, in ordine solo ai matrimonii pubblici come fu detto, che il contratto civile debba sempre precedere l'atto religioso, il che egli intende provare nel suo art. IV (N° 63).

E qui è da vedere se com'egli credette di trovare che la prima parte dell'apparente dissenso, che fu rimosso fin qui, procedeva da un equivoco; cioè da quello di confondere il matrimonio ecclesiastico *pubblico*, che, secondo lui, resta solo colpito dal progetto Vigliani, col matrimonio ecclesiastico *segreto o di coscienza*, che egli crede ancora rispettato (N° 64): così da un altro equivoco proceda anche questa seconda parte di dissenso che ancora rimane, dall'equivoco cioè con cui si

(1) « Togliendo dal regolamento le inutili formalità, le ingerenze superflue, le cautele non giustificate da evidente necessità, si dovranno intieramente diminuire le fiscalità, per le quali il matrimonio civile, oltre ad essere più complicato ed incomodo del matrimonio ecclesiastico, è anche più dispendioso. E questa può essere senza dubbio, se non la prima assolutamente, certo una delle principali cagioni del disordine che giustamente si lamenta da ogni parte » (*La Nazione*, N° 77).

confonda forse il *contratto naturale*, che è il matrimonio in sè stesso, col *contratto civile*, il qual non è altro che una forma accidentale di quello. Sopra di che mi contenterò di esporre al chiarissimo signor Borgatti, con quel rispetto che devesi alla sua persona e con quella brevità che basta all'acume della sua mente, una mia semplice osservazione.

Nel suddetto suo articolo IV (N° 63), ove dimostra *ex-professo* la sua tesi, ei la discorre in compendio così: « È manifesto (per le parole ch'ei cita del Tridentino, del Boni, del Moroni, del Devoti) che nel matrimonio cristiano sono da considerarsi due cose: il *contratto* ed il *sacramento:* quello è il *principale*, dice il Boni, questo l'*accessorio;* quello costituisce la *base*, questo una cosa *annessa* alla base; quello, soggiunge il Devoti, costituisce la *materia* del sacramento, e quindi il sacramento viene ad essere una *forma* sovrimposta al contratto. Onde pare che per la natura stessa delle cose il contratto abbia anche una *priorità* e *anteriorità di concetto* al sacramento. Dunque, conchiude l'illustre signor commendatore, *rimane sempre e vieppiù luminosamente dimostrato per una deduzione necessaria dai principii costitutivi del matrimonio cristiano* che il *contratto civile*, ossia il *matrimonio civile*, debba precedere l'atto religioso ».

Mi perdoni l'onorevolissimo signor Borgatti, ma la conseguenza non corre. Io concedo sì l'antecedente, ma nego il conseguente. E perchè? Perchè dall'uno all'altro occorse una picciola mutazione di termini che altera tutta la sostanza. In quello si parlò sempre di *contratto* semplicemente; ed ecco che nel conseguente dicesi d'improvviso *contratto civile*. Dall'uno all'altro *non valet illatio*. E mi spiego.

Che nel matrimonio cristiano si debbano distinguere due cose, il *contratto* e il *sacramento*, io l'accordo, come dissi, senza veruna esitazione: ed anche che il *contratto* abbia di sua natura una priorità ed anteriorità al *sacramento* come *materia* e *substratum* di questo, essendo appunto il matrimonio cristiano, come ben dice il signor Borgatti, lo stesso contratto *innalzato alla dignità di sacramento*. Assicuro anzi l'onorevolissimo signor senatore che nell'ammettere una siffatta distinzione s'accordano con me tutti quanti i teologi, senza veruna differenza tra più o meno romanisti (1): perocchè la differenza ch'ei nota fra gli uni e gli altri non verte già sulla *distinzione* predetta che tutti ammettono, ma solo sulla *divisione* e *separabilità* ne' cristiani dell'una cosa dall'altra, la qual quistione (e non è quasi neppur più questione fra i cattolici dopo alcune autorevoli parole dette e scritte dalla suprema potestà della Chiesa che pronunziò essere quelle due cose tra i cristiani inseparabili) credo anch'io con lui, come avevo già detto a pag. 15, col. 2ª, nota 1. che la si possa lasciar da parte, perchè al presente proposito del tutto estranea.

Ma noti l'insigne pubblicista che questo contratto, il qual serve di *substratum* e *materia* al sacramento, non è altrimenti il

---

(1) Se l'Episcopato Lombardo nella lettera che scrisse testè al re Vittorio Emanuele contro il progetto Vigliani, riferita nel N° 73 dell'*Unità Cattolica*, 27 marzo 1874, dichiara (*ivi*, pag. 29, col. 2) *anticattolica la distinzione* fra il matrimonio contratto e il matrimonio sacramento, esso volea dire *separazione*, perchè molti, come fa qui il signor Borgatti, dalla *distinzione* passano a conchiudere la *separazione* dell'uno dall'altro, non riflettendo costoro che l'anima si *distingue* bensì sempre dal corpo, ma non se ne *separa* se non per morte. Infatti il Santo Padre Pio IX, le cui parole citano ivi medesimo i Revmi Vescovi di Lombardia, si esprime esattissimamente così: « E così è chiaro non potersi *separare* il sacramento dal legame coniugale. »

contratto civile, ma il *contratto naturale*, consistente nel mutuo consenso o affetto degli sposi, nel qual dimora propriamente l'essenza stessa del matrimonio e l'onestà intrinseca dello stato coniugale, come espressamente dichiarò il Boni citato da lui: « Quando dico che deve preesistere il *contratto*, affinchè ad esso si possa aggiungere il *sacramento*, intendo il **contratto naturale** » (poco importa per ora che il Boni aggiunga poi altre parole che tirano al civile, le quali esaminerò dopo). E questo *contratto naturale* significano pure le parole del Tridentino similmente citate da lui, ove insegna che la *grazia*, la qual proviene dal sacramento, perfeziona il *naturale affetto*, conferma la *indissolubile unione* e santifica gli *sposi*. E lo stesso dicono le parole del Moroni che il signor Borgatti riguarda come strappate a quel romanissimo scrittore dalla logica inesorabile: « Il matrimonio si riguarda sotto *due aspetti*, e come una *congiunzione naturale*, e come un *sacramento*. In quanto è *natural congiunzione* risulta dal *reciproco consenso* prestato tra persone non impedite (veda il sig. Borgatti che il Moroni sempre parla di *contratto naturale* e non di *civile*): in quanto è *sacramento*, risulta da questo *consenso* medesimo *unito* a certe condizioni che la Chiesa ammaestrata dallo Spirito Santo ha creduto di dovervi apporre (pe' cristiani) di guisa che essa giunse fino ad innalzare *quel consenso legittimo*, ovvero *quel contratto da cui viene la legittima unione maritale, al grado sublime di sacramento* ». Dove non creda l'illustre senatore che il Moroni intendesse il *legittimo* giusta le leggi del Codice civile d'Italia, ma intendeva *legittimo* giusta le leggi dell'onestà naturale o della Chiesa. E finalmente di *contratto naturale* parla pure il Devoti nel testo citato dall'onorevole signor senatore: « La materia del matrimonio è il *contratto, mercè il quale i coniugi si uniscono e vicendevolmente si promettono una perpetua società di vita* ». Or se di *contratto naturale* parlano tutte le autorità citate nell'antecedente del suo entimema, come mai, se non per una svista ed in forza di un equivoco, potè l'illustre signor commendatore conchiudere: Dunque il *contratto civile* deve precedere il matrimonio religioso?

E onde poi un tale equivoco? Proprio da quello spirito francese che con nobilissime parole l'illustre signor Borgatti nel suo articolo VII (N° 76) riprova e lamenta che siasi infiltrato, contro il tradizionale senno italico, nel nostro Codice civile e anche nei nostri uomini di Stato educati sotto quella influenza: « la esagerazione, cioè, delle competenze dello Stato in pregiudizio di ogni iniziativa, di ogni libertà individuale e collettiva; le finzioni della *persona giuridica* che spesso trascurano la realtà della *persona naturale;* in altri termini il *cittadino* che inceppa l'*uomo* nell'esercizio dei diritti naturali, ecc. » Ed è questo spirito appunto, il quale (come già dissi a pagina 20, colonna 2ª, nota 1) assurdamente pretende di assorbire nel *contratto civile* dinanzi al sindaco quella eccellentissima cosa e quasi divina che è il *contratto naturale* del matrimonio, cioè l'amore mutuo e il donarsi che fanno per istituzione di natura l'uomo e la donna l'affetto e i corpi in unione indivisibile della vita; ed è questo spirito che al Boni fece aggiungere alle parole *contratto naturale*, sovra citate di lui, questa chiosa contraddittoria: *contratto naturale, ossia quello che lo Stato riconosce ed approva siccome sussistente per diritto di natura:* — fin qui andrebbe, perchè

se *lo Stato lo riconosce e lo approva siccome* **sussistente per diritto di natura**, dunque un tal contratto precede lo Stato; ma poi continua con slogicatura inconcepibile: — *imperocchè* (come ci sta mai questo *imperocchè?) se il contratto è irrito* **per legge civile**, *esso non è più un* **contratto naturale**, *nè può esser base al sacramento* ». E così come i Romani dicevano: Non è *uomo* chi non è *cittadino*, cioè non trovasi scritto nell'*album* del Pretorio; così il Boni, per un po' di quello spirito pagano e cesareo, ed i gallomani odierni (giusta i quali, per valermi delle parole sovra citate del signor Borgatti, *il cittadino inceppa l'uomo nell'esercizio de' diritti naturali)* sentenziano: Non è *amore* quel che non sia stato debitamente vidimato dal sindaco giusta le leggi civili.

Contro questo dispotismo gallico della nostra legge protesta energicamente il commendevolissimo sig. Borgatti, e le sue parole veramente ispirate dal genio italico riscuoteranno plauso da tutti i cuori generosamente liberali. E per primo atto di questa nobil protesta, vuole nel suo art. VII (N° 76) che sieno corretti e purgati da ogni forma rituale gli articoli 93 e 94 del nostro Codice civile, co' quali, al modo francese, « si volle *innalzare il contratto alla dignità di istituzione*, siccome la Chiesa (propriamente parlando, non fu la Chiesa, ma Cristo) *lo aveva innalzato alla dignità di sacramento*, affinchè apparisse che la validità del matrimonio, piuttosto che dalla volontà dei contraenti, dipenda dalla suprema autorità dello Stato e dalla forma e cerimonia prescritta dal rito civile ». Perocchè, soggiugne l'illustre giurista, « giusta quegli articoli 93 e 94, l'ufficiale dello stato civile non è soltanto il notaio destinato dalla legge... per rogar l'atto del formale contratto a pubblica e perenne memoria, ma inoltre una specie di sacerdote o patriarca che cinge la *sciarpa* simbolo della suprema autorità dello Stato (come il parroco veste la *stola* simbolo dell'autorità suprema della Chiesa), e di seguito alle dichiarazioni ricevute dagli sposi, pronunzia la nota formola rituale. Onde appare precisamente che, più che dalla volontà dei contraenti e dal loro mutuo consenso, dipende dall'autorità dello Stato la legittimità dell'unione matrimoniale; nella stessa guisa che la validità del sacramento nel matrimonio ecclesiastico consiste nella formola con cui il parroco congiunge gli sposi in nome della Chiesa (1). Anzi si potrebbe perfin affermare che il rito civile trasmodi più del rito ecclesiastico; imperocchè, mentre la maggior parte dei teologi e dei canonisti ritiene che *i ministri del matrimonio sieno gli stessi contraenti e non il sacerdote che benedice alle nozze*; secondo il Codice invece il ministro del matrimonio è evidentemente l'uffiziale dello Stato ». — Ancor più: « Mentre non è essenziale al rito ecclesiastico che il parroco ricordi agli sposi i doveri morali che derivano dal matrimonio, il sindaco, per la rigorosa prescrizione dell'articolo 94, DEVE ammonirli della obbligazione reciproca della coabitazione, dell'assistenza e perfino della **Fedeltà** ».

Contro questo esoso ritualismo, scimiot-

(1) Chiedo scusa all'illustre sig. senatore: ma ei prende qui un piccolo sbaglio che in parte corregge egli stesso nelle parole che seguono. Dato pure che dalla formola o benedizione del sacerdote dipendesse, giusta la sentenza ora antiquata di alcuni teologi, la *sacramentalità* del matrimonio, è certo che secondo la dottrina della Chiesa non dipende per nulla da quella formola o benedizione la *validità* nè l'*onestà* del nodo coniugale, come io mostrai sopra a pagina 15 e seg.

tato su quel della Chiesa, e contro queste pretensioni dispotiche protesta, come dissi, energicamente l'eminente pubblicista. Che se non si stimi per ora opportuno di portar la mano all'*arca santa* del Codice stesso, vuole almeno nel suo articolo VIII (N° 77) che si comincii dal cancellare issofatto l'articolo 97 del relativo regolamento 15 novembre 1865, il qual prescrive che il sindaco vestito *in forma officiale* ricevuta la dichiarazione degli sposi, *pronunzii la loro unione in nome della legge.* E quanto alla predica prescritta farsi dal sindaco, ei giustamente la deride, perocchè questi son doveri « che spettano ai precetti della morale e non alla sanzione della legge civile, e debbono essere inculcati dai capi di famiglia, dai precettori, dai sacerdoti, e non dall'uffiziale dello Stato » (art. VII, N° 76). Con che il nobile uomo di Stato sente e riconosce assai nobilmente che l'amore, il consenso mutuo degli sposi, l'unione degli animi e dei corpi, la **Fedeltà** (che pure costituiscono l'essenza del matrimonio), son cose che eccedono i rapporti meramente civili del matrimonio e le spettanze dell'ufficial dello Stato.

Ma dunque, soggiungo io, se in quelle cose dimora propriamente l'essenza e onestà del matrimonio; se in esse consiste quel *contratto naturale* che diceva il Boni, il *naturale affetto* e l'*unione indissolubile* di cui parlava il Tridentino, la *congiunzione naturale* espressa dal Moroni, e il *contratto con cui gli sposi si uniscono e vicendevolmente si promettono una perpetua società di vita*, giusta il Devoti: anche il signor Borgatti riconosce, od è presso a riconoscere, che la sostanza vera e propria del matrimonio eccede lo Stato ed è fuori dello Stato.

Ciò posto, non sarà più difficile appianare anche quel po' di dissenso che rimaneva tuttora, e riuscire a un accordo perfetto. Vuol dire che come l'illustre senatore notò assai giustamente che il *contratto naturale* precede e sottostà alla *sacramentalità* che esso acquista nei suoi rapporti colla religione e colla Chiesa, così il medesimo *contratto naturale* si dovrà concepire precedente alla sua *civilità*, per cui esso entra in rapporto colla società civile, e acquista l'essere e il titolo di *matrimonio civile*. Il matrimonio civile, o per meglio dire la *forma civile* del matrimonio, si dovrà concepire qual un *accessorio* rispetto alla *congiunzione naturale* che è *principale*, come accessoria è la forma di *sacramento* (1). Il matrimonio civile non avrà più la pretensione assurda di voler esser egli solo l'unico e vero matrimonio possibile quindi innanzi fra gli Italiani, dichiarando impuro e concubinario e inonesto ogni altro amore e ogni altra congiunzione maritale che non riceva la sanzione del sindaco. Non pretenderà neppure di stabilire esso proprio quel nodo indissolubile che sono le nozze; talchè si debba all'antica formola divina: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*, sostituire quest'altra: *Quos praetor sociaverit, indissociabiles sunto.* La nostra legislazione matrimoniale in somma sarà purgata da quel vizio radicale che l'infetta, come notai più sopra a pag. 20, col. 2, nota 1, e che il signor Borgatti deplora.

Resterà solo a vedere se un tal matrimonio civile, svestito che sia di quella esagerata importanza che gli fu data dal

---

(1) Dico accessorio la forma di sacramento (non il sacramento che pei cristiani è lo stesso contratto) nell'ordine de' concetti; ma nel fatto, si noti bene, per i cristiani una tal forma è inseparabile dal contratto naturale di dritto divino, giusta la comune dottrina della Chiesa.

socialismo francese ciecamente adottato anche dai nostri legislatori, debba precedere, come vuole il signor Borgatti, o come altri pretendono, venir dopo il rito o matrimonio religioso.

E ridotta la quistione a questi termini, ridotto, dico, il così detto matrimonio civile, o meglio l'atto civile di matrimonio, alle sole proporzioni che gli competono di essere la forma civile del matrimonio, ma non lo stesso matrimonio, io rispondo che facciasi prima o dopo, a me la par cosa indifferente: oppure tutt' insieme prima e dopo, sotto un diverso rispetto. In quanto esso è una stipulazione di capitoli e convenzioni matrimoniali nei rapporti temporali e civili, od anche una specie di previa revisione ufficiale con la quale lo Stato voglia saper prima che l'unione sia conforme alle leggi civili, o da esse non punto difforme, si prescriva pure che debba precedere, come era prescritto nel Codice Parmense (e credo che anche nel Napoletano) ove le popolazioni il chiamavano, se ben ricordo, un *andare a prendere il consenso del pretore*, ed equivaleva a una specie di sponsali civili. In quanto poi esso vuol essere una registrazione o notificazione civile del matrimonio per gli effetti civili, parmi che dovrà naturalmente venir dopo.

Ma fintantochè il matrimonio civile è nelle nostre leggi qual non dovrebbe essere, e trovasi infetto di quella lue gallica di esagerata e dispotica pretensione che gli riconosce l'illustre signor comm. Borgatti, dico che il prescriverne la precedenza per legge, come vorrebbe fare il progetto Vigliani, è cosa affatto incomportabile per le ragioni che toccai nello scritto precedente: e l'esimio signor senatore Borgatti dovrà esso pure, per logica conseguenza di que' liberali principii conformi alla sapienza italica che egli nobilmente professa, convenirne.

ALTRE OPERE DELL'AUTORE

Dialoghi scelti di Platone. *Il Teeteto,* ovvero *Della Scienza,* volgarizzato e annotato. Torino, Tipografia di Giulio Speirani e figli 1873 . . . . . L. 3 »

Di un luogo matematico nel *Teeteto* di Platone. Torino, Vincenzo Bona, tipografo di S. M. . . . . » 0 50

Dell'Essere, ossia *Nozioni di Ontologia* per servire d'introduzione alla Teologia, Studii sulla Teosofia di Rosmini e il Parmenide di Platone. Seconda edizione (*in corso di stampa*) . . . . » 3 »

De Intolerantia Catholica, seu de sententia « extra Ecclesiam nulla salus » dissertatio theologica. Taurini, A. Vecco et Soc. . . . . » 2 50

Risposta alla *Civiltà Cattolica* e all'*Unità Cattolica* in difesa della dissertazione *De Intolerantia Catholica* (cioè *De' bambini premorti al battesimo).* Torino, Stamperia della Società l'Unione tipografico-editrice torinese . . . . » 1 50

Della Concordia Evangelica. Firenze, Tipografia all'insegna di Sant'Antonino . . . . » 3 »

Di un equivoco circa l'Infallibilità Pontificia. Torino, Stamperia della Società l'Unione Tipografico-editrice torinese . . . . » 1 50

Il Sillabo e l'Infallibilità Pontificia. Firenze, Tipografia Cenniniana, 1874 » 0 50

Platone e i Protestanti, ovvero: *Che senza la parola val nulla la Scrittura* » 0 30

Archeologia del Passio, ovvero: *La Scienza dell'antichità* adoperata a spiegare la storia della Passione di Nostro Signor Gesù Cristo (versione dal tedesco). Tipografia del Collegio degli Artigianelli, edizione quarta preceduta dai quattro Vangeli della Passione concordati in uno . . . » 2 40